



Sommario

II Atti non legislativi

ACCORDI INTERNAZIONALI

- ★ **Decisione (UE) 2018/2024 del Consiglio, del 22 maggio 2018, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea e dei suoi Stati membri, e all'applicazione provvisoria del terzo protocollo aggiuntivo dell'accordo di partenariato economico, coordinamento politico e cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati Uniti del Messico, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea** 1
- Terzo protocollo aggiuntivo dell'accordo di partenariato economico, coordinamento politico e cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati Uniti del Messico, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea 3

REGOLAMENTI

- ★ **Regolamento (UE) 2018/2025 del Consiglio, del 17 dicembre 2018, che stabilisce, per il 2019 e il 2020, le possibilità di pesca dei pescherecci dell'Unione per determinati stock ittici di acque profonde** 7
- ★ **Regolamento (UE) 2018/2026 della Commissione, del 19 dicembre 2018, che modifica l'allegato IV del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) ⁽¹⁾** 18

DECISIONI

- ★ **Decisione (UE) 2018/2027 del Consiglio, del 29 novembre 2018, relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea nell'Organizzazione per l'aviazione civile internazionale in merito alla prima edizione delle norme internazionali e delle pratiche raccomandate in materia di tutela dell'ambiente — regime di compensazione e riduzione delle emissioni di carbonio del trasporto aereo internazionale (CORSA)** 25

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE.

- ★ **Decisione (UE) 2018/2028 del Consiglio, del 4 dicembre 2018, che stabilisce che l'Ungheria non ha dato seguito effettivo alla raccomandazione del Consiglio del 22 giugno 2018** 29
- ★ **Decisione di esecuzione (UE) 2018/2029 della Commissione, del 18 dicembre 2018, che determina le restrizioni quantitative e attribuisce le quote di sostanze controllate a norma del regolamento (CE) n. 1005/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sulle sostanze che riducono lo strato di ozono, per il periodo compreso fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2019 [notificata con il numero C(2018) 8655]** 31
- ★ **Decisione di esecuzione (UE) 2018/2030 della Commissione, del 19 dicembre 2018, che stabilisce, per un periodo di tempo limitato, che il quadro normativo applicabile ai depositari centrali di titoli nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord è equivalente in conformità del regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio** 47
- ★ **Decisione di esecuzione (UE) 2018/2031 della Commissione, del 19 dicembre 2018, che stabilisce, per un periodo di tempo limitato, che il quadro normativo applicabile alle controparti centrali del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord è equivalente, in conformità del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio** 50

II

(Atti non legislativi)

ACCORDI INTERNAZIONALI

DECISIONE (UE) 2018/2024 DEL CONSIGLIO

del 22 maggio 2018

relativa alla firma, a nome dell'Unione europea e dei suoi Stati membri, e all'applicazione provvisoria del terzo protocollo aggiuntivo dell'accordo di partenariato economico, coordinamento politico e cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati Uniti del Messico, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea

Il CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 91, l'articolo 100, paragrafo 2, e gli articoli 207 e 211, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5,

visto l'atto di adesione della Repubblica di Croazia, in particolare l'articolo 6, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo di partenariato economico, coordinamento politico e cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati Uniti del Messico, dall'altra ⁽¹⁾ («accordo globale») è stato firmato l'8 dicembre 1997 ed è entrato in vigore il 1° ottobre 2000.
- (2) A norma dell'articolo 6, paragrafo 2, dell'atto di adesione della Repubblica di Croazia, l'adesione della Repubblica di Croazia all'accordo globale deve essere approvata mediante un protocollo dell'accordo globale concluso tra il Consiglio, che delibera all'unanimità a nome degli Stati membri, e gli Stati Uniti del Messico.
- (3) Il 14 settembre 2012 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con gli Stati Uniti del Messico in vista della conclusione del terzo protocollo aggiuntivo dell'accordo globale per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione («protocollo»). I negoziati si sono conclusi con esito positivo.
- (4) L'articolo 5, paragrafo 3, del protocollo ne prevede l'applicazione a titolo provvisorio prima dell'entrata in vigore.
- (5) È pertanto opportuno firmare il protocollo e applicarlo a titolo provvisorio, in attesa che siano espletate le procedure necessarie per la sua entrata in vigore,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È autorizzata, a nome dell'Unione e dei suoi Stati membri, la firma del terzo protocollo aggiuntivo dell'accordo di partenariato economico, coordinamento politico e cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati Uniti del Messico, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea, con riserva della sua conclusione.

Il testo del protocollo è accluso alla presente decisione.

⁽¹⁾ GUL 276 del 28.10.2000, pag. 45.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare il protocollo a nome dell'Unione e dei suoi Stati membri.

Articolo 3

Il protocollo è applicato a titolo provvisorio conformemente al suo articolo 5, paragrafo 3, in attesa che siano espletate le procedure necessarie per la sua entrata in vigore.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 22 maggio 2018

Per il Consiglio
Il presidente
E. KARANIKOLOV

TERZO PROTOCOLLO AGGIUNTIVO

dell'accordo di partenariato economico, coordinamento politico e cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati Uniti del Messico, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea

IL REGNO DEL BELGIO,

LA REPUBBLICA DI BULGARIA,

LA REPUBBLICA CECA,

IL REGNO DI DANIMARCA,

LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,

LA REPUBBLICA DI ESTONIA,

L'IRLANDA,

LA REPUBBLICA ELLENICA,

IL REGNO DI SPAGNA,

LA REPUBBLICA FRANCESE,

LA REPUBBLICA DI CROAZIA,

LA REPUBBLICA ITALIANA,

LA REPUBBLICA DI CIPRO,

LA REPUBBLICA DI LETTONIA,

LA REPUBBLICA DI LITUANIA,

IL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO,

L'UNGHERIA,

LA REPUBBLICA DI MALTA,

IL REGNO DEI PAESI BASSI,

LA REPUBBLICA D'AUSTRIA,

LA REPUBBLICA DI POLONIA,

LA REPUBBLICA PORTOGHESE,

LA ROMANIA,

LA REPUBBLICA DI SLOVENIA,

LA REPUBBLICA SLOVACCA,

LA REPUBBLICA DI FINLANDIA,

IL REGNO DI SVEZIA,

IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,

Parti contraenti del trattato sull'Unione europea e del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, di seguito «Stati membri», e

L'UNIONE EUROPEA, di seguito «Unione»,

da una parte, e

GLI STATI UNITI DEL MESSICO, di seguito «Messico»,

dall'altra,

di seguito denominati congiuntamente «Parti»,

CONSIDERANDO che l'accordo di partenariato economico, coordinamento politico e cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati Uniti del Messico, dall'altra, di seguito «accordo», è stato firmato a Bruxelles l'8 dicembre 1997 ed è entrato in vigore il 1° ottobre 2000;

CONSIDERANDO che il primo protocollo aggiuntivo dell'accordo per tener conto dell'adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, dell'Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all'Unione è stato firmato a Città del Messico il 2 aprile 2004 e a Bruxelles il 29 aprile 2004;

CONSIDERANDO che il secondo protocollo aggiuntivo dell'accordo per tener conto dell'adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all'Unione è stato firmato a Città del Messico il 29 novembre 2006;

CONSIDERANDO CHE il trattato relativo all'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea, di seguito «trattato di adesione», è stato firmato a Bruxelles il 9 dicembre 2011 ed è entrato in vigore il 1° luglio 2013;

CONSIDERANDO che, a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, dell'atto di adesione della Repubblica di Croazia accluso al trattato di adesione, l'adesione della Repubblica di Croazia all'accordo deve essere approvata tramite la conclusione di un protocollo dell'accordo medesimo;

CONSIDERANDO che, a norma dell'articolo 55 dell'accordo, ai fini dell'accordo per «parti» si intendono, da un lato, la Comunità o i suoi Stati membri oppure la Comunità e i suoi Stati membri, secondo le rispettive competenze definite dal trattato che istituisce la Comunità europea, e, dall'altro, il Messico;

CONSIDERANDO che, a norma dell'articolo 56 dell'accordo, l'accordo si applica, da un lato, ai territori in cui si applica il trattato che istituisce la Comunità europea, alle condizioni ivi precisate e, dall'altro, al territorio del Messico;

CONSIDERANDO che, a norma dell'articolo 59 dell'accordo, l'accordo è redatto in due esemplari in lingua danese, finnica, francese, greca, inglese, italiana, neerlandese, portoghese, spagnola, svedese e tedesca, ciascun testo facente ugualmente fede;

CONSIDERANDO che l'accordo è stato autenticato nelle versioni linguistiche ceca, estone, lettone, lituana, ungherese, maltese, polacca, slovacca e slovena alle medesime condizioni delle versioni redatte nelle lingue originali dell'accordo;

CONSIDERANDO che l'accordo è stato autenticato nelle versioni linguistiche bulgara e rumena alle medesime condizioni delle versioni redatte nelle lingue originali dell'accordo;

CONSIDERANDO che l'articolo 5, paragrafo 3, del presente protocollo ne consente l'applicazione a titolo provvisorio da parte dell'Unione e dei suoi Stati membri prima che essi abbiano completato le rispettive procedure interne necessarie per la sua entrata in vigore,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

La Repubblica di Croazia diventa parte dell'accordo di partenariato economico, coordinamento politico e cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati Uniti del Messico, dall'altra.

Articolo 2

1. Dopo la firma del presente protocollo, l'Unione trasmette ai suoi Stati membri e al Messico la versione in lingua croata dell'accordo.

2. Con riserva dell'entrata in vigore del presente protocollo, la versione in lingua croata fa fede alle stesse condizioni delle versioni in lingua bulgara, ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese.

Articolo 3

Il presente protocollo è parte integrante dell'accordo.

Articolo 4

Il presente protocollo è redatto in duplice esemplare in lingua bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, tutti i testi facenti ugualmente fede.

Articolo 5

1. Il presente protocollo è firmato e approvato dalle parti secondo le rispettive procedure interne.
2. Il protocollo entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data in cui le parti si sono notificate reciprocamente l'avvenuto completamento delle necessarie procedure interne.
3. Fatto salvo il paragrafo 2, le parti concordano che, in attesa del completamento delle procedure interne dell'Unione e dei suoi Stati membri relative all'entrata in vigore del presente protocollo, esse applicano le disposizioni del presente protocollo a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data in cui l'Unione e i suoi Stati membri procedono alla notifica del completamento delle rispettive procedure interne a tal fine necessarie e in cui il Messico procede alla notifica del completamento delle proprie procedure interne necessarie per l'entrata in vigore del presente protocollo.
4. Le notifiche sono inviate al segretario generale del Consiglio dell'Unione europea, depositario del presente protocollo.

IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti, debitamente abilitati a questo fine, hanno firmato il presente protocollo.

Съставено в Брюксел на двадесет и седми ноември две хиляди и осемнадесета година.

Hecho en Bruselas, el veintisiete de noviembre de dos mil dieciocho.

V Bruselu dne dvacátého sedmého listopadu dva tisíce osmnáct.

Udfærdiget i Bruxelles den syvogtyvende november to tusind og atten.

Geschehen zu Brüssel am siebenundzwanzigsten November zweitausendachtzehn.

Kahe tuhande kaheksateistkümnenda aasta novembrikuu kahekümne seitsmendal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι εφτά Νοεμβρίου δύο χιλιάδες δεκαοκτώ.

Done at Brussels on the twenty-seventh day of November in the year two thousand and eighteen.

Fait à Bruxelles, le vingt-sept novembre deux mille dix-huit.

Sastavljeno u Bruxellesu dvadeset sedmog studenoga godine dvije tisuće osamnaeste.

Fatto a Bruxelles, addì ventisette novembre duemiladiciotto.

Briselē, divi tūkstoši astoņpadsmiņā gada divdesmit septītajā novembrī.

Priimta du tūkstančiai aštuonioliktų metų lapkričio dvidešimt septintą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizenhatalcadik év november havának huszonhetedik napján.

Magħmul fi Brussell, fis-sebgha u ghoxrin jum ta' Novembru fis-sena elfejn u tmintax.

Gedaan te Brussel, zevenentwintig november tweeduizend achttien.

Sporządzono w Brukseli dnia dwudziestego siódmego listopada roku dwa tysiące osiemnastego.

Feito em Bruxelas, em vinte e sete de novembro de dois mil e dezoito.

Íntocmit la Bruxelles la douăzeci și șapte noiembrie două mii optsprezece.


V Bruseli dvadsiateho siedmeho novembra dvetisícosemnať.

V Bruslju, dne sedemindvajsetega novembra leta dva tisoč osemnajst.


Tehty Brysselissä kahdentenäkymmenentenäseitsemäntenä päivänä marraskuuta vuonna kaksituhattakahdeksantoista.

Som skedde i Bryssel den tjugosjunde november år tjugohundraarton.

За държавите членки
 Por los Estados miembros
 Za členské státy
 For medlemsstaterne
 Für die Mitgliedstaaten
 Liikmesriikide nimel
 Για τα κράτη μέλη
 For the Member States
 Pour les États membres
 Za države članice
 Per gli Stati membri
 Dalībvalstu vārdā –
 Valstybių narių vardu
 A tagállamok részéről
 Ghall-Istati Membri
 Voor de lidstaten
 W imieniu Państw Członkowskich
 Pelos Estados-Membros
 Pentru statele membre
 Za členské štáty
 Za države članice
 Jäsenvaltioiden puolesta
 För medlemsstaterna



За Европейския съюз
 Por la Unión Europea
 Za Evropskou unii
 For Den Europæiske Union
 Für die Europäische Union
 Euroopa Liidu nimel
 Για την Ευρωπαϊκή Ένωση
 For the European Union
 Pour l'Union européenne
 Za Europsku uniju
 Per l'Unione europea
 Eiropas Savienības vārdā –
 Europos Sąjungos vardu
 Az Európai Unió részéről
 Ghall-Unjoni Ewropea
 Voor de Europese Unie
 W imieniu Unii Europejskiej
 Pela União Europeia
 Pentru Uniunea Europeană
 Za Európsku úniu
 Za Evropsko unijo
 Euroopan unionin puolesta
 För Europeiska unionen



Hall wa.

За Мексиканските съединени щати
 Por los Estados Unidos Mexicanos
 Za Spojené státy mexické
 For De Forenede Mexicanske Stater
 Für die Vereinigten Mexikanischen Staaten
 Mehhiko Ühendriikide nimel
 Για τις Ηνωμένες Πολιτείες του Μεξικού
 For the United Mexican States
 Pour les États-Unis mexicains
 Za Sjedinjene Meksičke Države
 Per gli Stati Uniti messicani
 Meksikas Savienoto Valstu vārdā –
 Meksikos Jungtinių Valstijų vardu
 A Mexikói Egyesült Államok részéről
 Ghall-Istati Uniti Messikani
 Voor de Verenigde Mexicaanse Staten
 W imieniu Meksykańskich Stanów Zjednoczonych
 Pelos Estados Unidos Mexicanos
 Pentru Statele Unite Mexicane
 Za Spojené štáty mexické
 Za Združene mehiške države
 Meksikon yhdysvaltojen puolesta
 För Mexikos förenta stater



REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (UE) 2018/2025 DEL CONSIGLIO

del 17 dicembre 2018

che stabilisce, per il 2019 e il 2020, le possibilità di pesca dei pescherecci dell'Unione per determinati stock ittici di acque profonde

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 43, paragrafo 3, del trattato, il Consiglio, su proposta della Commissione, adotta misure concernenti la fissazione e la ripartizione delle possibilità di pesca.
- (2) A norma del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾, le misure di conservazione sono adottate tenendo conto dei pareri scientifici, tecnici ed economici disponibili, comprese, se pertinenti, le relazioni del comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP).
- (3) Spetta al Consiglio adottare misure concernenti la fissazione e la ripartizione delle possibilità di pesca, ivi comprese, se del caso, talune condizioni ad esse funzionalmente collegate. Le possibilità di pesca dovrebbero essere ripartite tra gli Stati membri in modo tale da garantire a ciascuno di essi la stabilità relativa delle attività di pesca per ciascuno stock o ciascun tipo di pesca e nel pieno rispetto degli obiettivi della politica comune della pesca (PCP) stabiliti nel regolamento (UE) n. 1380/2013.
- (4) È opportuno che i totali ammissibili di catture (TAC) siano stabiliti sulla base dei pareri scientifici disponibili, tenendo conto degli aspetti biologici e socioeconomici e garantendo nel contempo parità di trattamento ai settori della pesca, nonché alla luce dei pareri espressi in sede di consultazione delle parti interessate, con particolare riguardo ai consigli consultivi interessati.
- (5) Se un TAC relativo a uno stock è assegnato a un solo Stato membro, è opportuno conferire a tale Stato membro, a norma dell'articolo 2, paragrafo 1, del trattato, la facoltà di fissare il livello del TAC in questione. È opportuno stabilire disposizioni volte a garantire che, nel fissare il livello del TAC, lo Stato membro interessato agisca nel pieno rispetto dei principi e delle norme della PCP.
- (6) Il regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio ⁽²⁾ ha introdotto condizioni complementari per la gestione annuale dei TAC, comprese disposizioni in materia di flessibilità per gli stock soggetti rispettivamente a TAC precauzionale e a TAC analitico a norma degli articoli 3 e 4 di tale regolamento. A norma dell'articolo 2 del suddetto regolamento, in sede di fissazione dei TAC, il Consiglio decide gli stock ai quali non si applica l'articolo 3 o 4 dello stesso regolamento, in particolare in base alle condizioni biologiche degli stock. Più recentemente, un ulteriore meccanismo di flessibilità interannuale è stato introdotto dall'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013 per tutti gli stock soggetti all'obbligo di sbarco. Pertanto, al fine di evitare un'eccessiva flessibilità, che rischierebbe di vanificare il principio di uno sfruttamento razionale e responsabile delle risorse biologiche marine, di ostacolare il conseguimento degli obiettivi della PCP e di deteriorare le condizioni biologiche degli stock, dovrebbe essere stabilito che gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96 si applicano ai TAC analitici soltanto nei casi in cui non sia utilizzata la flessibilità interannuale di cui all'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013.
- (7) L'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013 è introdotto in modo differenziato in funzione delle varie attività di pesca. Nelle regioni contemplate dal presente regolamento, tutte le specie soggette a limiti di cattura dovrebbero essere sbarcate a partire dal 1° gennaio 2019. A norma dell'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013, quando è introdotto un obbligo di sbarco per uno stock ittico, le possibilità di pesca devono essere stabilite tenendo conto del passaggio da una definizione delle possibilità di

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio, del 6 maggio 1996, che introduce condizioni complementari per la gestione annuale dei TAC e dei contingenti (GU L 115 del 9.5.1996, pag. 3).

pesca volta a evidenziare gli sbarchi a una definizione delle possibilità di pesca volta a evidenziare le catture. Tuttavia, specifiche esenzioni dall'obbligo di sbarco sono concesse conformemente alle disposizioni dell'articolo 15, paragrafi da 4 a 7, di tale regolamento. Sulla base delle raccomandazioni comuni presentate dagli Stati membri e a norma dell'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013, la Commissione ha adottato una serie di regolamenti delegati che istituiscono specifici piani in materia di rigetti applicabili per un periodo iniziale massimo di tre anni, rinnovabile per un ulteriore periodo complessivo di tre anni, intesi ad attuare l'obbligo di sbarco.

- (8) È opportuno che le possibilità di pesca siano conformi agli accordi e ai principi internazionali, quali l'accordo delle Nazioni Unite del 1995 sulla conservazione e la gestione degli stock ittici transzonali e degli stock ittici altamente migratori ⁽¹⁾, e ai principi di gestione dettagliati contenuti negli orientamenti internazionali del 2008 per la gestione delle attività di pesca d'altura dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Alimentazione e l'Agricoltura, secondo i quali, fra l'altro, l'organismo di regolamentazione dovrebbe usare maggiore prudenza quando le informazioni sono incerte, inattendibili o inadeguate. La mancanza di adeguate informazioni scientifiche non dovrebbe essere invocata come giustificazione per rinviare o non adottare misure di conservazione e di gestione.
- (9) Il TAC e il contingente a disposizione dell'Unione per il pesce sciabola nero nelle acque dell'Unione e acque internazionali delle zone 5, 6, 7 e 12 dovrebbero essere fissati tenendo conto del fatto che tale stock è oggetto di catture dei paesi terzi e che l'Unione dovrebbe disporre di possibilità di pesca corrispondenti alla parte di catture storiche di tale stock.
- (10) Tenuto conto del parere del Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM) relativo a una diminuzione delle possibilità di pesca, nonché dell'elevato grado di utilizzo del contingente e dell'introduzione dell'obbligo di sbarco completo nel 2019, è opportuno che la pesca diretta non sia consentita per i berici nelle sottozone da 3 a 10, 12 e 14 (Mare del Nord, acque nord-occidentali e sud-occidentali) e che il TAC sia definito solamente per le catture accessorie.
- (11) Secondo il parere fornito dal CIEM, da osservazioni limitate effettuate a bordo emerge che la percentuale di granatiere berglax è stata inferiore all'1 % delle catture dichiarate di granatiere di roccia. In base a tali considerazioni, il CIEM raccomanda che non vengano svolte attività di pesca diretta per il granatiere berglax e che le catture accessorie siano imputate al TAC per il granatiere di roccia al fine di ridurre al minimo il rischio di dichiarazione erronea per quanto riguarda le specie. Il CIEM rileva che esistono notevoli differenze, superiori a un ordine di grandezza (più di dieci volte), tra le relative quote di granatiere di roccia e granatiere berglax dichiarate negli sbarchi ufficiali e le catture osservate e gli studi scientifici nelle zone in cui attualmente ha luogo la pesca del granatiere berglax. Per questa specie sono disponibili dati molto limitati e alcuni dati relativi agli sbarchi dichiarati sono considerati dal CIEM dichiarazioni erronee per quanto riguarda le specie. Di conseguenza, non è possibile stabilire una documentazione storica accurata delle catture di granatiere berglax. Pertanto, le catture accessorie di granatiere berglax dovrebbero essere limitate all'1 % del contingente di granatiere di roccia di ciascuno Stato membro e imputate a tale contingente, in linea con il parere scientifico. Il fatto che il granatiere berglax sia considerato una cattura accessoria unicamente del granatiere di roccia e appartenga allo stesso TAC consentirà di evitare dichiarazioni erronee.
- (12) In base al parere del CIEM, è opportuno che il TAC per l'occhialone nelle sottozone CIEM 6, 7 e 8 (acque nord-occidentali) continui a essere limitato alle catture accessorie.
- (13) L'occhialone è catturato nelle zone pertinenti del Comitato per la pesca nell'Atlantico centro-orientale (COPACE) e della Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo (CGPM), che confinano con la sottozona CIEM 9. Dato che i dati CIEM per tali zone adiacenti sono incompleti, l'ambito di applicazione del TAC dovrebbe rimanere limitato alla sottozona CIEM 9. Tuttavia, per garantire che le decisioni di gestione siano conformi alle migliori pratiche disponibili, sono state adottate disposizioni per la comunicazione dei dati relativi a tali zone adiacenti.
- (14) Il CIEM non ha formulato pareri per l'occhialone nella sottozona CIEM 10 per il 2020. Tuttavia dovrebbero essere stabilite possibilità di pesca per il 2019 e il 2020. È possibile che, una volta ricevuto il parere scientifico per il 2020, potrebbe essere necessario modificare di conseguenza le possibilità di pesca stabilite dal presente regolamento.
- (15) A causa del modesto tasso di utilizzo del contingente e dell'assenza di attività di pesca mirate, per il pesce sciabola nero nelle sottozone CIEM da 1 a 4 (Mare del Nord e Skagerrak) non dovrebbe più essere stabilito un TAC.
- (16) Non dovrebbero più essere fissati TAC per il granatiere di roccia nelle sottozone CIEM 1, 2 e 4 (Mare del Nord) e per la musdea bianca nelle sottozone CIEM da 1 a 10, 12 e 14. Secondo il parere del CIEM l'assenza di TAC non comporterebbe alcun rischio, o comporterebbe soltanto un rischio minimo, di sfruttamento non sostenibile.

⁽¹⁾ Accordo sull'applicazione delle disposizioni della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, del 10 dicembre 1982, relative alla conservazione e alla gestione degli stock ittici transzonali e degli stock ittici altamente migratori (GU L 189 del 3.7.1998, pag. 16).

- (17) Il CIEM raccomanda inoltre che non vengano autorizzate catture di pesce specchio atlantico fino al 2020. È opportuno vietare la pesca, la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di tale specie, dal momento che lo stock è depauperato e non mostra segni di miglioramento. Il CIEM osserva che nell'Atlantico nord-orientale le navi dell'Unione non praticano attività di pesca diretta del pesce specchio atlantico dal 2010.
- (18) Il CIEM raccomanda di ridurre al minimo la mortalità per pesca degli squali di acque profonde e di non consentire alcuna attività di pesca mirata. Gli squali di acque profonde sono specie longeve caratterizzate da bassi tassi di riproduzione e sono diventate rapidamente sovrasfruttate. Le possibilità di pesca per tali specie dovrebbero pertanto essere totalmente limitate tramite un divieto generale di pesca delle medesime. Tuttavia, la pesca artigianale diretta in alto mare di pesce sciabola nero con l'uso di palangari comporta inevitabilmente catture accessorie di squali di acque profonde, che attualmente vengono rigettati in mare morti. I palangari sono riconosciuti come attrezzo da pesca selettiva in tale tipo di pesca. Ciononostante, anche con questo attrezzo si è rivelato inevitabile catturare accidentalmente squali di acque profonde. È pertanto opportuno mantenere un TAC restrittivo per le catture accessorie inevitabili di tali specie nella pesca diretta di pesce sciabola nero con l'uso di palangari. Gli Stati membri interessati dovrebbero sviluppare ulteriormente misure regionali di gestione per la pesca del pesce sciabola nero, al fine di ridurre le catture accessorie di squali di acque profonde. Oltre a ciò, dovrebbero introdurre misure specifiche per la raccolta dei dati relativi agli squali di acque profonde al fine di garantire un attento monitoraggio di tali stock. La fissazione di una cattura accessoria autorizzata dell'Unione per gli squali di acque profonde nelle acque dell'Unione e acque internazionali delle sottozone CIEM da 5 a 9, nelle acque dell'Unione e acque internazionali della sottozona CIEM 10 e nelle acque dell'Unione delle zone Copace 34.1.1, 34.1.2 e 34.2 lascia impregiudicato il principio della stabilità relativa con riguardo allo squalo di acque profonde in tali zone.
- (19) Per evitare l'interruzione delle attività di pesca e garantire il sostentamento dei pescatori dell'Unione, il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere dal 1° gennaio 2019. Il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore immediatamente dopo la pubblicazione per consentire agli Stati membri di garantirne la tempestiva applicazione.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento fissa, per il 2019 e il 2020, le possibilità di pesca annuali concesse ai pescherecci dell'Unione per gli stock ittici di determinate specie di acque profonde nelle acque dell'Unione e in determinate acque non dell'Unione in cui sono imposti limiti di cattura.

Articolo 2

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui all'articolo 4 del regolamento (UE) n. 1380/2013. Si applicano inoltre le definizioni seguenti:

- a) «totale ammissibile di catture» (TAC):
 - i) nelle attività di pesca soggette all'esenzione dall'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15, paragrafi da 4 a 7, del regolamento (UE) n. 1380/2013, il quantitativo di pesce che può essere sbarcato da ciascuno stock ogni anno;
 - ii) in tutte le altre attività di pesca, il quantitativo di pesce che può essere catturato da ciascuno stock ogni anno;
- b) «contingente»: la quota del TAC assegnata all'Unione o a uno Stato membro;
- c) «acque internazionali»: le acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di un qualsiasi Stato;
- d) «valutazione analitica»: valutazioni quantitative dell'evoluzione di un determinato stock sulla base di dati relativi alla biologia e allo sfruttamento dello stock, che secondo un esame scientifico presentano una qualità sufficiente per formulare un parere scientifico sulle opzioni da adottare per le catture future.

2. Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni delle zone:

- a) «zone CIEM» (Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare): le zone geografiche specificate nell'allegato III del regolamento (CE) n. 218/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾;
- b) «zone Copace» (Comitato per la pesca nell'Atlantico centro-orientale): le zone geografiche specificate nell'allegato II del regolamento (CE) n. 216/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 218/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture nominali da parte degli Stati membri con attività di pesca nell'Atlantico nord-orientale (GU L 87 del 31.3.2009, pag. 70).

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 216/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture nominali da parte degli Stati membri con attività di pesca in zone diverse dall'Atlantico settentrionale (GU L 87 del 31.3.2009, pag. 1).

*Articolo 3***TAC e loro ripartizione**

I TAC per le specie di acque profonde catturate da pescherecci dell'Unione nelle acque dell'Unione o in determinate acque non dell'Unione e la ripartizione di tali TAC fra gli Stati membri nonché, se del caso, le condizioni ad essi funzionalmente collegate, sono stabiliti nell'allegato.

*Articolo 4***TAC stabiliti dagli Stati membri**

1. Il TAC per il pesce sciabola nero nella zona COPACE 34.1.2 è stabilito dal Portogallo.
2. Il TAC stabilito dal Portogallo:
 - a) è conforme ai principi e alle norme della politica comune della pesca, in particolare al principio dello sfruttamento sostenibile dello stock; e
 - b) consente:
 - i) se si dispone di una valutazione analitica, di sfruttare lo stock nel rispetto, il più verosimilmente possibile, del rendimento massimo sostenibile dal 2019 in poi;
 - ii) se la valutazione analitica non è disponibile o è incompleta, di sfruttare lo stock nel rispetto dell'approccio precauzionale in materia di gestione della pesca.
3. Entro il 15 marzo di ogni anno di applicazione del presente regolamento il Portogallo trasmette alla Commissione le seguenti informazioni:
 - a) il TAC adottato;
 - b) i dati raccolti e valutati dal Portogallo sulla cui base è stato adottato il TAC;
 - c) informazioni dettagliate per quanto riguarda la conformità al paragrafo 2 del TAC adottato.

*Articolo 5***Disposizioni speciali in materia di ripartizione delle possibilità di pesca**

1. La ripartizione tra gli Stati membri delle possibilità di pesca a norma del presente regolamento non pregiudica:
 - a) gli scambi realizzati a norma dell'articolo 16, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013;
 - b) le detrazioni e le riassegnazioni effettuate a norma dell'articolo 37 del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio ⁽¹⁾;
 - c) le riassegnazioni effettuate a norma dell'articolo 12, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2017/2403 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾;
 - d) gli sbarchi supplementari autorizzati a norma dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96 e dell'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013;
 - e) i quantitativi riportati a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96 e dell'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013;
 - f) le detrazioni effettuate a norma degli articoli 105, 106 e 107 del regolamento (CE) n. 1224/2009.
2. Gli stock soggetti a TAC precauzionale o a TAC analitico sono indicati nell'allegato del presente regolamento ai fini della gestione annuale dei TAC e dei contingenti di cui al regolamento (CE) n. 847/96.
3. L'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96 si applica agli stock soggetti a TAC precauzionale, mentre l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, e l'articolo 4 di detto regolamento si applicano agli stock soggetti a TAC analitico, salvo se diversamente specificato nell'allegato del presente regolamento.
4. Gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96 non si applicano quando uno Stato membro si avvale della flessibilità interannuale di cui all'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1).

⁽²⁾ Regolamento (UE) 2017/2403 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, relativo alla gestione sostenibile delle flotte da pesca esterne e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1006/2008 del Consiglio (GU L 347 del 28.12.2017, pag. 81).

*Articolo 6***Condizioni per lo sbarco delle catture e delle catture accessorie**

La conservazione a bordo o lo sbarco di catture che non sono soggette all'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013 sono consentiti unicamente se:

- a) le catture sono state effettuate da navi battenti bandiera di uno Stato membro che dispone di un contingente non ancora esaurito, oppure
- b) le catture sono parte di un contingente a disposizione dell'Unione che non è stato ripartito tra gli Stati membri tramite contingenti e detto contingente dell'Unione non è ancora esaurito.

*Articolo 7***Divieti**

1. Ai pescherecci dell'Unione è fatto divieto di pescare pesce specchio atlantico (*Hoplostethus atlanticus*) nelle acque dell'Unione e acque internazionali delle sottozone CIEM da 1 a 10, 12 e 14, nonché di conservare a bordo, trasbordare o sbarcare pesce specchio atlantico catturato in tale zona.

2. Ai pescherecci dell'Unione è fatto divieto di pescare squali di acque profonde nelle sottozone CIEM da 5 a 9, nelle acque dell'Unione e acque internazionali della sottozona CIEM 10, nelle acque internazionali della sottozona CIEM 12 e nelle acque dell'Unione delle zone Copace 34.1.1, 34.1.2 e 34.2, nonché di conservare a bordo, trasbordare, trasferire o sbarcare squali di acque profonde catturati in tali zone, ad eccezione dei casi in cui si applicano TAC per le catture accessorie nella pesca di pesce sciabola nero con l'uso di palangari, a norma dell'allegato.

*Articolo 8***Trasmissione dei dati**

Ai fini della trasmissione alla Commissione dei dati relativi agli sbarchi dei quantitativi catturati per ogni stock a norma degli articoli 33 e 34 del regolamento (CE) n. 1224/2009, gli Stati membri utilizzano i codici degli stock che figurano nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 9***Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2019.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 2018

Per il Consiglio

La presidente

E. KÖSTINGER

ALLEGATO

I riferimenti alle zone di pesca si intendono fatti a zone CIEM, salvo ove diversamente specificato.

PARTE 1

Definizione di specie e gruppi di specie

1. Nell'elenco riportato nella parte 2 del presente allegato gli stock ittici figurano secondo l'ordine alfabetico dei nomi latini delle specie. Tuttavia gli squali di acque profonde figurano all'inizio dell'elenco. Ai fini del presente regolamento, è fornita la seguente tavola di corrispondenza dei nomi comuni e dei nomi latini utilizzati.

Nome comune	Codice alfa a 3 lettere	Nome scientifico
Pesce sciabola nero	BSF	<i>Aphanopus carbo</i>
Berici	ALF	<i>Beryx</i> spp.
Granatiere di roccia	RNG	<i>Coryphaenoides rupestris</i>
Granatiere berglax	RHG	<i>Macrourus berglax</i>
Occhialone	SBR	<i>Pagellus bogaraveo</i>

2. Ai fini del presente regolamento, per «squali di acque profonde» si intendono gli squali che figurano nel seguente elenco di specie.

Nome comune	Codice alfa a 3 lettere	Nome scientifico
Gattucci oceanici	API	<i>Apristurus</i> spp.
Squalo serpente	HXC	<i>Chlamydoselachus anguineus</i>
Sagrì	CWO	<i>Centrophorus</i> spp.
Squalo portoghese	CYO	<i>Centroscymnus coelolepis</i>
Squalo musolungo	CYP	<i>Centroscymnus crepidater</i>
Pescecane nero	CFB	<i>Centroscyllium fabricii</i>
Squalo becco d'ucello	DCA	<i>Deania calcea</i>
Zigrino	SCK	<i>Dalatias licha</i>
Sagrì atlantico	ETR	<i>Etmopterus princeps</i>
Sagrì nero	ETX	<i>Etmopterus spinax</i>
Gattuccio islandese	GAM	<i>Galeus murinus</i>
Squalo capopiatto	SBL	<i>Hexanchus griseus</i>
Pesce porco atlantico	OXN	<i>Oxynotus paradoxus</i>
Cagnolo atlantico	SYR	<i>Scymnodon ringens</i>
Squalo di Groenlandia	GSK	<i>Somniosus microcephalus</i>

PARTE 2

Possibilità di pesca annuali (in tonnellate di peso vivo)

Specie:	Squali di acque profonde	Zona:	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone 5, 6, 7, 8 e 9 (DWS/56789-)
----------------	--------------------------	--------------	---

Anno	2019	2020
Unione	7 ⁽¹⁾	7 ⁽¹⁾
TAC	7 ⁽¹⁾	7 ⁽¹⁾

TAC precauzionale
Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

⁽¹⁾ Esclusivamente per le catture accessorie di pesce sciabola nero con l'uso di palangari. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.

Specie:	Squali di acque profonde	Zona:	Acque dell'Unione e acque internazionali della zona 10 (DWS/10-)
----------------	--------------------------	--------------	--

Anno	2019	2020
Portogallo	7 ⁽¹⁾	7 ⁽¹⁾
Unione	7 ⁽¹⁾	7 ⁽¹⁾
TAC	7 ⁽¹⁾	7 ⁽¹⁾

TAC precauzionale
Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

⁽¹⁾ Esclusivamente per le catture accessorie di pesce sciabola nero con l'uso di palangari. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.

Specie:	Squali di acque profonde	Zona:	Acque dell'Unione delle zone COPACE 34.1.1, 34.1.2 e 34.2 (DWS/F3412C)
----------------	--------------------------	--------------	--

Anno	2019	2020
Unione	7 ⁽¹⁾	7 ⁽¹⁾
TAC	7 ⁽¹⁾	7 ⁽¹⁾

TAC precauzionale
Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

⁽¹⁾ Esclusivamente per le catture accessorie di pesce sciabola nero con l'uso di palangari. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.

Specie:	Pesce sciabola nero <i>Aphanopus carbo</i>		Zona:	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone 5, 6, 7 e 12 (BSF/56712-)
Anno	2019	2020		
Germania	28	28		
Estonia	14	14		
Irlanda	71	71		
Spagna	140	140		
Francia	1 976	1 976		
Lettonia	92	92		
Lituania	1	1		
Polonia	1	1		
Regno Unito	140	140		
Altri	7 ⁽¹⁾	7 ⁽¹⁾		
Unione	2 470	2 470		
TAC	2 470	2 470		TAC precauzionale

⁽¹⁾ Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.

Specie:	Pesce sciabola nero <i>Aphanopus carbo</i>		Zona:	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone 8, 9 e 10 (BSF/8910-)
Anno	2019	2020		
Spagna	9	9		
Francia	22	22		
Portogallo	2 801	2 801		
Unione	2 832	2 832		
TAC	2 832	2 832		TAC precauzionale

Specie:	Pesce sciabola nero <i>Aphanopus carbo</i>		Zona:	Acque dell'Unione e acque internazionali della zona COPACE 34.1.2 (BSF/C3412-)
Anno	2019	2020		
Portogallo	Da fissare	Da fissare		
Unione	Da fissare ⁽¹⁾	Da fissare ⁽¹⁾		
TAC	Da fissare ⁽¹⁾	Da fissare ⁽¹⁾		TAC precauzionale Si applica l'articolo 4 del presente regolamento.

⁽¹⁾ Fissato allo stesso quantitativo del contingente del Portogallo.

Specie:	Berici <i>Beryx</i> spp.		Zona:	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10, 12 e 14 (ALF/3X14-)
Anno	2019	2020		
Irlanda	8 ⁽¹⁾	8 ⁽¹⁾		
Spagna	57 ⁽¹⁾	57 ⁽¹⁾		
Francia	15 ⁽¹⁾	15 ⁽¹⁾		
Portogallo	164 ⁽¹⁾	164 ⁽¹⁾		
Regno Unito	8 ⁽¹⁾	8 ⁽¹⁾		
Unione	252 ⁽¹⁾	252 ⁽¹⁾		
TAC	252 ⁽¹⁾	252 ⁽¹⁾		TAC precauzionale

⁽¹⁾ Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.

Specie:	Granatiere di roccia <i>Coryphaenoides rupestris</i>		Zona:	Acque dell'Unione e acque internazionali della zona 3 (RNG/03-)
Anno	2019	2020		
Danimarca	48 ⁽¹⁾ ⁽²⁾	48 ⁽¹⁾ ⁽²⁾		
Germania	0 ⁽¹⁾ ⁽²⁾	0 ⁽¹⁾ ⁽²⁾		
Svezia	2 ⁽¹⁾ ⁽²⁾	2 ⁽¹⁾ ⁽²⁾		
Unione	50 ⁽¹⁾ ⁽²⁾	50 ⁽¹⁾ ⁽²⁾		
TAC	50 ⁽¹⁾ ⁽²⁾	50 ⁽¹⁾ ⁽²⁾		TAC precauzionale

⁽¹⁾ Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.

⁽²⁾ Non è consentita la pesca diretta di granatiere berglax. Le catture accessorie di granatiere berglax (RHG/03-) sono imputate a questo contingente e non possono superare l'1 % del contingente.

Specie: Granatiere di roccia <i>Coryphaenoides rupestris</i>	Zona: Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone 5b, 6 e 7 (RNG/5B67-)
--	---

Anno	2019	2020	
Germania	5 ⁽¹⁾ ⁽²⁾	5 ⁽¹⁾ ⁽²⁾	
Estonia	37 ⁽¹⁾ ⁽²⁾	37 ⁽¹⁾ ⁽²⁾	
Irlanda	166 ⁽¹⁾ ⁽²⁾	166 ⁽¹⁾ ⁽²⁾	
Spagna	41 ⁽¹⁾ ⁽²⁾	41 ⁽¹⁾ ⁽²⁾	
Francia	2 108 ⁽¹⁾ ⁽²⁾	2 108 ⁽¹⁾ ⁽²⁾	
Lituania	48 ⁽¹⁾ ⁽²⁾	48 ⁽¹⁾ ⁽²⁾	
Polonia	24 ⁽¹⁾ ⁽²⁾	24 ⁽¹⁾ ⁽²⁾	
Regno Unito	124 ⁽¹⁾ ⁽²⁾	124 ⁽¹⁾ ⁽²⁾	
Altri	5 ⁽¹⁾ ⁽²⁾ ⁽³⁾	5 ⁽¹⁾ ⁽²⁾ ⁽³⁾	
Unione	2 558 ⁽¹⁾ ⁽²⁾	2 558 ⁽¹⁾ ⁽²⁾	
TAC	2 558 ⁽¹⁾ ⁽²⁾	2 558 ⁽¹⁾ ⁽²⁾	TAC precauzionale

⁽¹⁾ Un massimo del 10 % di ciascun contingente può essere pescato nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali delle zone 8, 9, 10, 12 e 14 (RNG/*8X14- per il granatiere di roccia; RHG/*8X14- per le catture accessorie di granatiere berglax).

⁽²⁾ Non è consentita la pesca diretta di granatiere berglax. Le catture accessorie di granatiere berglax (RHG/5B67-) sono imputate a questo contingente e non possono superare l'1 % del contingente.

⁽³⁾ Esclusivamente per le catture accessorie. Non è consentita la pesca diretta.

Specie: Granatiere di roccia <i>Coryphaenoides rupestris</i>	Zona: Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone 8, 9, 10, 12 e 14 (RNG/8X14-)
--	---

Anno	2019	2020	
Germania	15 ⁽¹⁾ ⁽²⁾	15 ⁽¹⁾ ⁽²⁾	
Irlanda	3 ⁽¹⁾ ⁽²⁾	3 ⁽¹⁾ ⁽²⁾	
Spagna	1 638 ⁽¹⁾ ⁽²⁾	1 638 ⁽¹⁾ ⁽²⁾	
Francia	76 ⁽¹⁾ ⁽²⁾	76 ⁽¹⁾ ⁽²⁾	
Lettonia	26 ⁽¹⁾ ⁽²⁾	26 ⁽¹⁾ ⁽²⁾	
Lituania	3 ⁽¹⁾ ⁽²⁾	3 ⁽¹⁾ ⁽²⁾	
Polonia	513 ⁽¹⁾ ⁽²⁾	513 ⁽¹⁾ ⁽²⁾	
Regno Unito	7 ⁽¹⁾ ⁽²⁾	7 ⁽¹⁾ ⁽²⁾	
Unione	2 281 ⁽¹⁾ ⁽²⁾	2 281 ⁽¹⁾ ⁽²⁾	
TAC	2 281 ⁽¹⁾ ⁽²⁾	2 281 ⁽¹⁾ ⁽²⁾	TAC precauzionale

⁽¹⁾ Un massimo del 10 % di ciascun contingente può essere pescato nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali delle zone 5b, 6, 7 (RNG/*5B67- per il granatiere di roccia; RHG/*5B67- per le catture accessorie di granatiere berglax).

⁽²⁾ Non è consentita la pesca diretta di granatiere berglax. Le catture accessorie di granatiere berglax (RHG/8X14-) sono imputate a questo contingente e non possono superare l'1 % del contingente.

Specie:	Occhialone <i>Pagellus bogaraveo</i>		Zona:	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone 6, 7 e 8 (SBR/678-)
Anno	2019	2020		
Irlanda	3 ⁽¹⁾	3 ⁽¹⁾		
Spagna	94 ⁽¹⁾	84 ⁽¹⁾		
Francia	5 ⁽¹⁾	4 ⁽¹⁾		
Regno Unito	12 ⁽¹⁾	11 ⁽¹⁾		
Altri	3 ⁽¹⁾	3 ⁽¹⁾		
Unione	117 ⁽¹⁾	105 ⁽¹⁾		
TAC	117 ⁽¹⁾	105 ⁽¹⁾	TAC precauzionale	

⁽¹⁾ Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.

Specie:	Occhialone <i>Pagellus bogaraveo</i>		Zona:	Acque dell'Unione e acque internazionali della zona 9 ⁽¹⁾ (SBR/9-)
Anno	2019	2020		
Spagna	117	117		
Portogallo	32	32		
Unione	149	149		
TAC	149	149	TAC precauzionale	

⁽¹⁾ Le catture nella zona CGPM 37.1.1 sono tuttavia dichiarate (SBR/F3711). Le catture nella zona Copace 34.1.11 sono tuttavia dichiarate (SBR/F34111).

Specie:	Occhialone <i>Pagellus bogaraveo</i>		Zona:	Acque dell'Unione e acque internazionali della zona 10 (SBR/10-)
Anno	2019	2020		
Spagna	5	5		
Portogallo	566	566		
Regno Unito	5	5		
Unione	576	576		
TAC	576	576	TAC precauzionale	

REGOLAMENTO (UE) 2018/2026 DELLA COMMISSIONE**del 19 dicembre 2018****che modifica l'allegato IV del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS)****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), che abroga il regolamento (CE) n. 761/2001 e le decisioni della Commissione 2001/681/CE e 2006/193/CE ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 48,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1221/2009 ha istituito un sistema di ecogestione e audit (EMAS). EMAS è inteso a promuovere il miglioramento continuo delle prestazioni ambientali delle organizzazioni mediante l'istituzione e l'applicazione di sistemi di gestione ambientale, la valutazione delle prestazioni di tali sistemi, l'offerta di informazioni sulle prestazioni ambientali, un dialogo aperto con il pubblico e le altre parti interessate e infine con il coinvolgimento attivo del personale. Per conseguire questo obiettivo gli allegati da I a IV del regolamento definiscono le prescrizioni specifiche che le organizzazioni che intendono partecipare a EMAS o ottenere una registrazione EMAS devono rispettare.
- (2) L'allegato IV del regolamento (CE) n. 1221/2009 stabilisce i requisiti di comunicazione ambientale. È necessario modificare tale allegato per inserirvi i miglioramenti individuati alla luce dell'esperienza acquisita nel funzionamento di EMAS. Dato il numero e la natura delle modifiche, a fini di chiarezza è opportuno sostituire l'allegato IV in toto.
- (3) Il regolamento (CE) n. 1221/2009 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza.
- (4) Le organizzazioni registrate a EMAS sono tenute a predisporre o aggiornare su base annuale una dichiarazione ambientale a norma dell'allegato IV del regolamento (CE) n. 1221/2009. Tranne nel caso delle organizzazioni di piccole dimensioni esentate a norma dell'articolo 7 del suddetto regolamento, la dichiarazione ambientale o la dichiarazione ambientale aggiornata deve essere convalidata da un verificatore ambientale accreditato o abilitato nell'ambito della verifica di tale organizzazione conformemente all'articolo 18 del regolamento suddetto. Le organizzazioni che si preparano alla registrazione EMAS sono tenute inoltre a presentare una dichiarazione ambientale convalidata nell'ambito della domanda di registrazione. È necessario pertanto offrire alle organizzazioni un periodo transitorio che consenta loro di adeguarsi alle modifiche apportate dal presente regolamento.
- (5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 49 del regolamento (CE) n. 1221/2009,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato IV del regolamento (CE) n. 1221/2009 è sostituito dal testo che figura nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Se la convalida della dichiarazione ambientale o della dichiarazione ambientale aggiornata deve essere effettuata ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento ma prima del 9 gennaio 2020, in tale occasione la dichiarazione può, di concerto con il verificatore ambientale e l'organismo competente, essere convalidata senza tener conto della modifica apportata dall'articolo 1 del presente regolamento.

Se una dichiarazione ambientale aggiornata non convalidata deve essere trasmessa a un organismo competente ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1221/2009 dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento ma prima del 9 gennaio 2020, in tale occasione la dichiarazione può, di concerto con l'organismo competente, essere elaborata senza tener conto della modifica apportata dall'articolo 1 del presente regolamento.

⁽¹⁾ GUL 342 del 22.12.2009, pag. 1.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 2018

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER

ALLEGATO

«ALLEGATO IV

COMUNICAZIONE AMBIENTALE

A. Introduzione

Le informazioni ambientali sono presentate in maniera chiara, coerente e preferibilmente in formato elettronico. L'organizzazione determina la forma migliore per rendere disponibili tali informazioni alle parti interessate in modo agevole.

B. Dichiarazione ambientale

La dichiarazione ambientale contiene almeno gli elementi descritti di seguito e rispetta i requisiti minimi sottoindicati:

- a) una sintesi delle attività, dei prodotti e servizi dell'organizzazione, se opportuno le relazioni dell'organizzazione con le eventuali organizzazioni capo gruppo e una descrizione chiara e priva di ambiguità della portata della registrazione EMAS, compreso un elenco di siti inclusi nella registrazione;
- b) la politica ambientale e una breve illustrazione della struttura di governance su cui si basa il sistema di gestione ambientale dell'organizzazione;
- c) una descrizione di tutti gli aspetti ambientali significativi, diretti e indiretti, che determinano impatti ambientali significativi dell'organizzazione, una breve descrizione dell'approccio utilizzato per stabilirne la rilevanza e una spiegazione della natura degli impatti connessi a tali aspetti;
- d) una descrizione degli obiettivi e dei traguardi ambientali in relazione agli aspetti e impatti ambientali significativi;
- e) una descrizione delle azioni attuate e programmate per migliorare le prestazioni ambientali, conseguire gli obiettivi e i traguardi e garantire la conformità agli obblighi normativi relativi all'ambiente.

Se disponibili, occorre fare riferimento alle migliori pratiche di gestione ambientale presentate nei documenti di riferimento settoriali di cui all'articolo 46;

- f) una sintesi dei dati disponibili sulle prestazioni ambientali dell'organizzazione per quanto riguarda i suoi aspetti ambientali significativi.

La relazione riporta sia gli indicatori chiave sia gli indicatori specifici di prestazione ambientale di cui alla sezione C. Se esistono obiettivi e traguardi ambientali, occorre indicare i rispettivi dati;

- g) un riferimento alle principali disposizioni giuridiche di cui l'organizzazione deve tener conto per garantire la conformità agli obblighi normativi ambientali e una dichiarazione relativa alla conformità giuridica;
- h) una conferma degli obblighi di cui all'articolo 25, paragrafo 8 e il nome e il numero di accreditamento o di abilitazione del verificatore ambientale con la data di convalida. In alternativa, è possibile usare la dichiarazione di cui all'allegato VII firmata dal verificatore ambientale.

La dichiarazione ambientale aggiornata contiene almeno gli elementi descritti e rispetta i requisiti minimi di cui alle lettere da e) a h).

Le organizzazioni possono decidere di integrare nella dichiarazione ambientale informazioni fattuali supplementari relative ad attività, prodotti e servizi dell'organizzazione o alla loro conformità ad obblighi specifici. Tutte le informazioni contenute nella dichiarazione ambientale sono convalidate dal verificatore ambientale.

La dichiarazione ambientale può essere integrata in altri documenti dell'organizzazione (ad esempio, relazioni di gestione, sostenibilità o responsabilità sociale delle imprese). In caso d'integrazione in tali documenti, è necessario distinguere chiaramente tra informazioni convalidate e non convalidate. La dichiarazione ambientale è chiaramente individuata (ad esempio utilizzando il logo EMAS) e il documento contiene una breve spiegazione del processo di convalida EMAS.

C. Relazione basata su indicatori di prestazione ambientale e informazioni qualitative

1. Introduzione

Sia nella dichiarazione ambientale che nella dichiarazione ambientale aggiornata, le organizzazioni riferiscono sugli aspetti ambientali significativi diretti e indiretti, utilizzando gli indicatori chiave e gli indicatori specifici di prestazione ambientale illustrati di seguito. Nel caso in cui non siano disponibili dati quantitativi, le organizzazioni comunicano informazioni di tipo qualitativo come descritto al punto 4.

Nella relazione figurano dati sul consumo e sulla produzione effettivi. Se la comunicazione dovesse pregiudicare la riservatezza delle informazioni commerciali o industriali dell'organizzazione, ove tale riservatezza fosse prevista dal diritto nazionale o comunitario a tutela di un legittimo interesse economico, l'organizzazione può essere autorizzata a indicizzare le suddette informazioni nella sua relazione, ad esempio stabilendo un anno di riferimento (con numero di indice 100) da cui si evincerebbe l'andamento di consumo/produzione effettivi.

Gli indicatori:

- a) forniscono una valutazione accurata delle prestazioni ambientali dell'organizzazione;
- b) sono facilmente comprensibili e privi di ambiguità;
- c) consentono confronti da un anno all'altro al fine di valutare se le prestazioni ambientali dell'organizzazione sono migliorate; per consentire il confronto, la relazione copre almeno tre anni di attività, a condizione che i dati siano disponibili;
- d) consentono confronti con i parametri di riferimento a livello settoriale, nazionale o regionale, come opportuno;
- e) consentono eventualmente confronti con gli obblighi regolamentari.

A sostegno di ciò, l'organizzazione definisce brevemente l'ambito di applicazione (compresi i limiti materiali e organizzativi, l'applicabilità e la metodologia di calcolo) di ciascun indicatore.

2. Indicatori chiave di prestazione ambientale

- a) Gli indicatori chiave riguardano principalmente le seguenti tematiche ambientali fondamentali:

- i) energia;
- ii) materiali;
- iii) acqua;
- iv) rifiuti;
- v) uso del suolo in relazione alla biodiversità; nonché
- vi) emissioni.

Riferire sugli indicatori chiave di prestazione ambientale è un obbligo. Tuttavia un'organizzazione può valutare la pertinenza di tali indicatori nel contesto dei propri aspetti e impatti ambientali significativi. Se ritiene che uno o più indicatori chiave non siano correlati ai propri aspetti e impatti ambientali significativi, l'organizzazione può non riferire in merito ai predetti indicatori chiave. In questo caso, l'organizzazione include nella dichiarazione ambientale una spiegazione chiara e articolata del motivo di questa scelta.

- b) Ciascun indicatore chiave si compone di:

- i) un dato A che indica consumo/produzione totali annui in un settore definito;
- ii) un dato B che indica un valore annuo di riferimento che rappresenta le attività dell'organizzazione; nonché
- iii) un dato R che rappresenta il rapporto A/B.

Ogni organizzazione riferisce su tutti i tre elementi elencati per ciascun indicatore.

- c) Il consumo/la produzione totali annui in un determinato settore, dato A, è indicato come segue:

- i) in relazione all'energia
 - il "consumo totale diretto di energia", che corrisponde alla quantità totale annua di energia consumata dall'organizzazione,
 - il "consumo totale di energia rinnovabile", che corrisponde alla quantità totale annua di energia, generata da fonti rinnovabili, consumata dall'organizzazione,

— la “produzione totale di energia rinnovabile”, che corrisponde alla quantità totale annua di energia prodotta dall'organizzazione da fonti di energia rinnovabili.

Quest'ultimo elemento è indicato solo se l'energia totale prodotta dall'organizzazione da fonti rinnovabili supera considerevolmente l'energia totale da fonti rinnovabili consumata dall'organizzazione, o se l'organizzazione non ha consumato l'energia rinnovabile che ha prodotto.

Se si consumano o, nel caso dell'energia rinnovabile, si generano diversi tipi di energia (ad esempio energia elettrica, calore, combustibili o altro), il consumo o produzione annui vengono dichiarati separatamente, se del caso.

L'energia dovrebbe essere espressa preferibilmente in kWh, MWh, GJ o altre unità di misura comunemente utilizzate per indicare il tipo di energia consumata o prodotta;

ii) in relazione ai materiali

— il “flusso di massa annuo dei principali materiali utilizzati” (esclusi i vettori di energia e l'acqua), espresso in unità di peso (ad esempio, chilogrammi o tonnellate) o di volume (ad esempio, m³) o in altre unità di misura comunemente utilizzate nel settore.

Quando vengono utilizzati diversi tipi di materiali, il flusso di massa dovrebbe essere indicato separatamente, se del caso;

iii) in relazione all'acqua

— “il consumo idrico totale annuo”, espresso in unità di volume (ad esempio, litri o m³);

iv) in relazione ai rifiuti

— la “produzione totale annua di rifiuti”, suddivisa per tipo, preferibilmente espressa in unità di peso (ad esempio, chilogrammi o tonnellate) o di volume (ad esempio, m³) o in altri parametri comunemente utilizzati nel settore;

— la “produzione totale annua di rifiuti pericolosi”, preferibilmente espressa in unità di peso (ad esempio, chilogrammi o tonnellate), in m³ o in altri parametri comunemente utilizzati nel settore;

v) per quanto riguarda l'uso del suolo in relazione alla biodiversità

— le forme di uso del suolo in relazione alla biodiversità, espresso in unità di superficie (ad esempio, m² o ettari):

- uso totale del suolo
- superficie totale impermeabilizzata
- superficie totale orientata alla natura nel sito
- superficie totale orientata alla natura fuori dal sito

Una “superficie orientata alla natura” è un'area dedicata principalmente alla conservazione o al ripristino della natura. Le superfici orientate alla natura possono essere situate nel sito e comprendere il tetto, la facciata, i sistemi di drenaggio dell'acqua o altri elementi che sono stati progettati, adattati o sono gestiti allo scopo di promuovere la biodiversità. Le superfici orientate alla natura possono essere situate anche fuori dal sito dell'organizzazione, a condizione che la superficie sia di proprietà o sia gestita dall'organizzazione e sia principalmente dedicata alla promozione della biodiversità. Possono essere descritte anche superfici a gestione condivisa destinate a promuovere la biodiversità, a condizione che sia chiaramente indicata la portata della gestione condivisa.

Per “superficie impermeabilizzata” si intende una superficie in cui il suolo originario è stato coperto (come nelle strade) per renderlo impermeabile. La non permeabilità del suolo può provocare impatti ambientali;

vi) per quanto riguarda le emissioni

— le “emissioni totali annue di gas serra”, che comprendono almeno le emissioni di CO₂, CH₄, N₂O, HFC, PFC, NF₃ e SF₆, espresse in tonnellate di CO₂ equivalente.

L'organizzazione dovrebbe riferire sulle proprie emissioni di gas serra secondo una metodologia consolidata, come il protocollo sui gas a effetto serra;

— le “emissioni totali annue nell'atmosfera”, che comprendono almeno le emissioni di SO₂, NO_x e PM, espresse in chilogrammi o tonnellate.

- d) Il valore di riferimento annuo che rappresenta le attività dell'organizzazione, dato B, è selezionato e indicato sulla base dei seguenti requisiti:

Il dato B:

- i) è comprensibile;
- ii) rappresenta al meglio l'attività complessiva annua dell'organizzazione;
- iii) consente una corretta descrizione delle prestazioni ambientali dell'organizzazione, tenendo conto delle specificità e delle attività dell'organizzazione;
- iv) è un valore di riferimento comune per il settore in cui lavora l'organizzazione, ad esempio:
 - produzione fisica totale annua
 - numero totale di dipendenti
 - numero totale dei pernottamenti
 - numero totale degli abitanti in una zona (nel caso di una pubblica amministrazione)
 - tonnellate di rifiuti trattati (per le organizzazioni attive nel settore della gestione dei rifiuti)
 - energia totale prodotta (per le organizzazioni attive nel settore della produzione di energia)
- v) garantisce la comparabilità degli indicatori riferiti nel corso del tempo. Una volta definito, il dato B va utilizzato nelle dichiarazioni ambientali successive.

Le modifiche del dato B vanno spiegate nella dichiarazione ambientale. In caso di modifica del dato B, l'organizzazione garantisce che il dato possa essere confrontato per almeno 3 anni ricalcolando gli indicatori degli anni precedenti secondo la nuova definizione del dato B.

3. Indicatori specifici di prestazione ambientale

Ogni anno ciascuna organizzazione riferisce inoltre sulle proprie prestazioni relative agli aspetti ambientali significativi diretti e indiretti e sugli impatti legati alle sue attività principali, che sono misurabili e verificabili, e che non sono già compresi negli indicatori chiave.

La relazione su tali indicatori è conforme ai requisiti stabiliti nell'introduzione della presente sezione.

L'organizzazione tiene conto dei documenti di riferimento settoriali di cui all'articolo 46, se disponibili, al fine di facilitare l'individuazione dei pertinenti indicatori specifici per settore.

4. Informazioni sugli aspetti ambientali significativi sulla base di informazioni qualitative

Se non sono disponibili dati quantitativi per riferire in merito agli aspetti ambientali significativi diretti o indiretti, le organizzazioni riferiscono in merito alle proprie prestazioni sulla base di informazioni qualitative.

D. Responsabilità locale

Le organizzazioni che aderiscono a EMAS possono elaborare una dichiarazione ambientale complessiva concernente più ubicazioni geografiche.

Poiché la finalità di EMAS è garantire la responsabilità a livello locale, le organizzazioni garantiscono che gli impatti ambientali significativi di ogni sito siano chiaramente identificati e riportati nella dichiarazione ambientale complessiva.

E. Disponibilità pubblica

L'organizzazione assicura di essere in grado di dimostrare al verificatore ambientale che chiunque sia interessato alle prestazioni ambientali dell'organizzazione può avere accesso facilmente e liberamente alle informazioni di cui alle sezioni B e C. Per garantire tale trasparenza la dichiarazione ambientale dovrebbe preferibilmente essere accessibile al pubblico sul sito Internet dell'organizzazione.

L'organizzazione assicura che tali informazioni su un singolo sito od organizzazione sono pubblicate in una o più lingue ufficiali dello Stato membro o del paese terzo in cui è ubicato il sito dell'organizzazione.

Inoltre, nel caso di una dichiarazione ambientale complessiva, l'organizzazione garantisce che (ai fini della registrazione) tali informazioni siano disponibili in una o più lingue ufficiali dello Stato membro in cui l'organizzazione è registrata o in una o più lingue ufficiali dell'Unione concordate con l'organismo competente responsabile della registrazione.

La dichiarazione ambientale può essere messa a disposizione anche in altre lingue, a condizione che il contenuto del documento tradotto sia coerente con il contenuto della dichiarazione ambientale originale convalidata dal verificatore ambientale e che indichi chiaramente che si tratta una traduzione del documento convalidato.»

DECISIONI

DECISIONE (UE) 2018/2027 DEL CONSIGLIO

del 29 novembre 2018

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea nell'Organizzazione per l'aviazione civile internazionale in merito alla prima edizione delle norme internazionali e delle pratiche raccomandate in materia di tutela dell'ambiente — regime di compensazione e riduzione delle emissioni di carbonio del trasporto aereo internazionale (CORSIA)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 192, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) La convenzione di Chicago sull'aviazione civile internazionale («convenzione»), che mira a disciplinare il trasporto aereo internazionale, è entrata in vigore il 4 aprile 1947. Essa ha istituito l'Organizzazione per l'aviazione civile internazionale (ICAO).
- (2) Gli Stati membri dell'Unione sono Stati contraenti della convenzione e membri dell'ICAO, mentre l'Unione assume lo status di osservatore in taluni organi dell'ICAO.
- (3) Ai sensi dell'articolo 54 della convenzione, il Consiglio dell'ICAO deve adottare norme internazionali e pratiche raccomandate.
- (4) La 21^a conferenza delle parti della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici si è conclusa con esito positivo nel dicembre 2015 con l'adozione dell'accordo di Parigi. L'obiettivo dell'accordo di Parigi consiste nel contenere l'aumento della temperatura media mondiale ben al di sotto dei 2 °C rispetto ai livelli preindustriali e nel continuare ad adoperarsi per limitare l'aumento della temperatura a 1,5 °C rispetto a tali livelli. Tutti i settori dell'economia dovrebbero contribuire a realizzare tali riduzioni delle emissioni, compreso il trasporto aereo internazionale.
- (5) La 39^a Assemblea generale dell'ICAO, svoltasi nel 2016, ha deciso attraverso la risoluzione A39-3 di sviluppare un meccanismo globale basato sul mercato per limitare le emissioni di gas a effetto serra prodotte dal trasporto aereo internazionale ai livelli del 2020. La posizione dell'Unione a questo proposito è stata definita dalla decisione (UE) 2016/915 del Consiglio ⁽¹⁾.
- (6) Il 27 giugno 2018 durante la decima riunione della sua 214^a sessione, il Consiglio dell'ICAO ha adottato la prima edizione dell'allegato 16, volume IV, della convenzione: le norme internazionali e le pratiche raccomandate in materia di tutela dell'ambiente — Regime di compensazione e riduzione delle emissioni di carbonio del trasporto aereo internazionale («CORSIA»).
- (7) Le norme contenute nel regime CORSIA potrebbero diventare vincolanti conformemente alla convenzione ed entro i limiti da essa fissati, e potrebbero inoltre divenire tali per l'Unione e i suoi Stati membri ai sensi degli accordi internazionali vigenti in materia di trasporto aereo.
- (8) A norma dell'articolo 90 della convenzione, a meno che la maggioranza degli Stati contraenti notifichi il proprio disaccordo al CORSIA, quest'ultimo avrà effetto tre mesi dopo il termine concesso per il suo rigetto.
- (9) L'articolo 38 della convenzione riguarda le deroghe alle norme e ai procedimenti internazionali. Conformemente a tale articolo uno Stato contraente, qualora reputi di non potersi attenere in tutto alle norme o ai procedimenti internazionali o di non poter conformare completamente i suoi regolamenti o le sue pratiche alle norme o ai

⁽¹⁾ Decisione (UE) 2016/915 del Consiglio, del 30 maggio 2016, relativa alla posizione che deve essere adottata, a nome dell'Unione europea, in relazione allo strumento internazionale che deve essere predisposto in sede di organi dell'ICAO e finalizzato all'attuazione, a partire dal 2020, di una misura mondiale unica basata sul mercato per le emissioni del trasporto aereo internazionale (GU L 153 del 10.6.2016, pag. 32).

procedimenti internazionali modificati, o qualora reputi necessario adottare regolamenti o pratiche che differiscano in qualche punto da quelli introdotti in base a una norma internazionale, deve avvertire immediatamente l'ICAO delle differenze esistenti tra le proprie pratiche e quelle stabilite dalla norma internazionale.

- (10) Il 20 luglio 2018 l'ICAO ha inviato la lettera agli Stati AN 1/17.14 — 18/78, («lettera agli Stati»), con cui chiedeva loro di notificare in primo luogo un eventuale disaccordo riguardante parti del CORSIA entro il 22 ottobre 2018 e, in secondo luogo, di notificare eventuali differenze tra le loro pratiche nazionali e il CORSIA, nonché la data prevista di conformità, entro il 1° dicembre 2018.
- (11) Il CORSIA diventa applicabile nei confronti di un operatore aereo che produca emissioni annue di CO₂ superiori a 10 000 tonnellate, provenienti da voli internazionali effettuati da aeroplani con una massa massima certificata al decollo superiore a 5 700 kg, fatta eccezione per i voli umanitari, quelli del servizio medico e per attività antincendio.
- (12) Gli obblighi di monitoraggio, comunicazione e verifica previsti dal CORSIA diventano applicabili a decorrere dal 1° gennaio 2019.
- (13) Dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2035 gli obblighi di compensazione stabiliti dal CORSIA divengono applicabili nei confronti di un operatore aereo che effettui voli internazionali (definiti nella parte II, capitolo 1, punto 1.1.2, e nella parte II, capitolo 2, punto 2.1) fra gli Stati contraenti di cui al documento dell'ICAO di prossima pubblicazione, intitolato «CORSIA States for Chapter 3 State Pairs» («Stati del CORSIA per le coppie di paesi di cui al capitolo 3»).
- (14) È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione in risposta alla lettera agli Stati. Questo perché il CORSIA sarà tale da incidere in modo determinante sul contenuto del diritto dell'Unione, in particolare sulla direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾.
- (15) Considerati i notevoli progressi che il CORSIA consentirebbe di compiere a livello internazionale, non dovrebbe essere notificato alcun disaccordo ai sensi dell'articolo 90 della convenzione.
- (16) L'Unione appoggia pienamente gli sforzi intrapresi nell'ambito dell'ICAO per rendere il CORSIA operativo il prima possibile. Ai sensi della direttiva 2003/87/CE, la Commissione è in procinto di tradurre le modalità di monitoraggio, comunicazione e verifica del CORSIA in atti dell'Unione che dovrebbero entrare in vigore entro il mese di gennaio 2019. Inoltre la Commissione deve presentare al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione che valuti le modalità di recepimento di tali strumenti nel diritto dell'Unione. Il termine entro cui devono essere notificate eventuali differenze, in base alla lettera agli Stati è troppo breve per consentire all'Unione di adottare adeguamenti da apportare al CORSIA entro tale scadenza. Pertanto, affinché l'ICAO tenga pienamente conto della situazione giuridica attuale a livello di Unione, nonché dei lavori avviati nell'ambito del monitoraggio, della comunicazione e della verifica, in risposta alla lettera agli Stati gli Stati membri dovrebbero notificare eventuali differenze secondo quanto previsto nell'addendum della presente decisione.
- (17) L'articolo 28 *ter*, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2003/87/CE, riguarda il seguito da dare all'esito dei lavori a livello dell'ICAO. È opportuno informare quest'ultima in merito ai termini di tali disposizioni.
- (18) La posizione dell'Unione deve essere espressa dagli Stati membri dell'Unione che sono membri dell'ICAO,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell'Unione in risposta alla lettera agli Stati AN 1/17.14 – 18/78, emessa il 20 luglio 2018 dall'Organizzazione per l'aviazione civile internazionale con riferimento, è definita nell'addendum.

Articolo 2

Gli Stati membri dell'Unione che sono membri dell'ICAO esprimono la posizione di cui all'articolo 1.

⁽¹⁾ Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32).

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 29 novembre 2018

Per il Consiglio
La presidente
M. SCHRAMBÖCK

ADDENDUM

Per quanto concerne l'ALLEGATO C della lettera agli Stati dell'ICAO AN 1/17.14 – 18/78 (NOTIFICA DI CONFORMITÀ O DIFFERENZE RISPETTO ALL'ANNESSO 16, VOLUME IV), sono notificate le differenze e fornite le spiegazioni seguenti al riguardo:

Considerazioni generali

L'Unione e i suoi Stati membri sostengono fermamente gli sforzi dell'ICAO per istituire a livello mondiale una misura mondiale basata sul mercato per il trasporto aereo internazionale, in modo da contribuire alla lotta ai cambiamenti climatici.

L'*(inserire il nome del vostro Stato)* appoggia pienamente gli sforzi intrapresi nell'ambito dell'ICAO per rendere il CORSIA operativo il prima possibile. Ai sensi della direttiva 2003/87/CE, l'Europa è in procinto di tradurre gli obblighi di monitoraggio, comunicazione e verifica previsti dal CORSIA in atti giuridici dell'Unione che dovrebbero entrare in vigore entro il mese di gennaio 2019. Il termine entro cui devono essere notificate eventuali differenze, in base alla lettera agli Stati dell'ICAO AN 1/17.14 – 18/78, è troppo breve per consentire all'Unione di adottare adeguamenti da apportare al proprio diritto entro tale scadenza.

In questa fase esistono alcune differenze tra la direttiva 2003/87/CE e le regole specifiche adottate dalla Commissione, da una parte, e il CORSIA dall'altra. Ciò vale sia per gli obblighi di monitoraggio, comunicazione e verifica che per gli obblighi di compensazione.

Nei due casi, va ricordato l'ambito di applicazione della direttiva 2003/87/CE, nella sua attuale formulazione. La direttiva si applica indipendentemente dalla nazionalità dell'operatore del velivolo e, in linea di principio, riguarda i voli in partenza da o in arrivo a un aerodromo situato nel territorio di uno Stato membro soggetto alle disposizioni del trattato. La direttiva 2003/87/CE si applica indistintamente ai voli effettuati tra Stati membri e/o paesi SEE e al loro interno.

Obblighi di monitoraggio, comunicazione e verifica

Gli obblighi di monitoraggio, comunicazione e verifica previsti dal CORSIA diverranno applicabili a decorrere dal 1° gennaio 2019.

Le norme dell'Unione europea applicabili in materia a decorrere dal 1° dicembre 2018 sono contenute principalmente nella direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione. Tale direttiva costituisce la base giuridica per le disposizioni dettagliate in materia contenute nel regolamento (UE) n. 600/2012 della Commissione, del 21 giugno 2012, sulla verifica delle comunicazioni delle emissioni dei gas a effetto serra e delle tonnellate-chilometro e sull'accreditamento dei verificatori a norma della direttiva 2003/87/CE e nel regolamento (UE) n. 601/2012 della Commissione, del 21 giugno 2012, concernente il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi della direttiva 2003/87/CE.

Occorre osservare che la Commissione europea è attualmente in procinto di adottare regolamenti che dovrebbero eliminare, fatte salve le considerazioni generali sopra enunciate, le differenze rispetto agli obblighi di monitoraggio, comunicazione e verifica del CORSIA di cui alla prima edizione dell'annesso 16, volume IV, la cui entrata in vigore è prevista entro il 1° gennaio 2019.

Obblighi di compensazione

Riguardo alla compensazione, va osservato che i corrispondenti obblighi contenuti nel CORSIA si applicheranno solo in una fase successiva e che il diritto dell'Unione sarà nel frattempo modificato alla luce del CORSIA.

Di conseguenza, non è necessario che gli attuali obblighi di compensazione siano oggetto di un trattamento che vada al di là delle considerazioni generali sopra enunciate.

DECISIONE (UE) 2018/2028 DEL CONSIGLIO**del 4 dicembre 2018****che stabilisce che l'Ungheria non ha dato seguito effettivo alla raccomandazione del Consiglio del 22 giugno 2018**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio, del 7 luglio 1997, per il rafforzamento della sorveglianza delle posizioni di bilancio nonché della sorveglianza e del coordinamento delle politiche economiche ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 2, quarto comma,

vista la raccomandazione della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il 22 giugno 2018 il Consiglio ha deciso, a norma dell'articolo 121, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), che per l'Ungheria si rilevava una deviazione significativa rispetto al percorso di aggiustamento verso l'obiettivo di bilancio a medio termine pari a - 1,5 % del PIL.
- (2) Alla luce della deviazione significativa riscontrata, il 22 giugno 2018 il Consiglio ha rivolto una raccomandazione ⁽²⁾ all'Ungheria, invitandola ad adottare le misure necessarie per garantire che il tasso di crescita nominale della spesa pubblica primaria netta ⁽³⁾ non superi il 2,8 % nel 2018, corrispondente a un aggiustamento strutturale annuo dell'1,0 % del PIL. Il Consiglio ha raccomandato all'Ungheria di destinare eventuali entrate straordinarie alla riduzione del disavanzo, mentre le misure di risanamento del bilancio avrebbero dovuto garantire un miglioramento duraturo del saldo strutturale delle amministrazioni pubbliche con modalità favorevoli alla crescita. Il Consiglio ha fissato il 15 ottobre 2018 come termine entro il quale l'Ungheria avrebbe dovuto riferire sul seguito dato alla raccomandazione.
- (3) Il 18 e il 19 settembre 2018 la Commissione ha effettuato una missione di sorveglianza rafforzata in Ungheria a fini di controllo in loco, ai sensi dell'articolo -11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1466/97. Dopo aver trasmesso le conclusioni provvisorie alle autorità ungheresi perché potessero formulare osservazioni in merito, il 21 novembre 2018 la Commissione ha comunicato le proprie conclusioni al Consiglio. Tali conclusioni sono poi state rese pubbliche. La relazione della Commissione rileva che le autorità ungheresi mantengono per il 2018 l'obiettivo di disavanzo nominale del 2,4 % del PIL stabilito nel programma di convergenza 2018 e non intendono quindi dare seguito alla raccomandazione del Consiglio del 22 giugno 2018.
- (4) Il 15 ottobre 2018 le autorità ungheresi hanno presentato una relazione sul seguito dato alla raccomandazione del Consiglio del 22 giugno 2018 ⁽⁴⁾. Nella relazione le autorità hanno ribadito che l'obiettivo per il 2018 rimane un disavanzo nominale del 2,4 % del PIL. Rispetto alla proiezione di bilancio contenuta nel programma di convergenza 2018, le autorità si aspettano un gettito fiscale notevolmente più elevato e risparmi dovuti alla diminuzione dei costi di cofinanziamento dei progetti finanziati dal bilancio dell'Unione. Le autorità ungheresi hanno tuttavia in programma spese aggiuntive che controbilanciano completamente l'effetto di riduzione del disavanzo di tali sviluppi. Poiché le nuove misure discrezionali riportate non hanno alcun impatto fiscale netto significativo sul risultato di bilancio nel 2018, esse non soddisfano il requisito fissato nella raccomandazione del Consiglio del 22 giugno 2018.
- (5) Nel 2018, sulla base delle previsioni d'autunno 2018 della Commissione, l'aumento della spesa pubblica, al netto delle misure discrezionali in materia di entrate e delle misure una tantum, dovrebbe essere pari al 7,0 %, ben al di sopra del tasso di crescita di riferimento raccomandato del 2,8 % (pari a una deviazione dell'1,6 % del PIL). Il saldo strutturale dovrebbe deteriorarsi dello 0,4 % del PIL, rispetto al miglioramento raccomandato dell'1,0 % del PIL (pari a una deviazione dell'1,4 % del PIL). Entrambi i pilastri indicano quindi una deviazione con ampio margine rispetto al percorso di aggiustamento raccomandato. La lettura del parametro di riferimento per la spesa è influenzata negativamente da tre elementi: un tasso di crescita potenziale a medio termine e un deflatore del PIL alla base del parametro di riferimento per la spesa più bassi di quanto attualmente previsto, e un effetto indiretto sulle entrate di alcune misure. Una volta aggiustato in funzione di questi fattori, il parametro di

⁽¹⁾ GUL 209 del 2.8.1997, pag. 1.

⁽²⁾ Raccomandazione del Consiglio, del 22 giugno 2018, al fine di correggere la deviazione significativa rilevata rispetto al percorso di aggiustamento verso l'obiettivo di bilancio a medio termine in Ungheria (GU C 223 del 27.6.2018, pag. 1).

⁽³⁾ La spesa pubblica primaria netta è costituita dalla spesa pubblica complessiva al netto della spesa per interessi, della spesa relativa a programmi dell'Unione interamente finanziata con fondi dell'Unione e delle modifiche non discrezionali nella spesa per le indennità di disoccupazione. Gli investimenti fissi lordi finanziati a livello nazionale sono scaglionati su un periodo di quattro anni. Sono comprese le misure discrezionali in materia di entrate o l'aumento discrezionale delle entrate obbligatori per legge, mentre sono escluse le misure una tantum per quanto riguarda sia le entrate che la spesa.

⁽⁴⁾ https://ec.europa.eu/info/files/hungary-report-council-recommendations-under-significant-deviation-procedure_en

riferimento per la spesa sembra rispecchiare adeguatamente lo sforzo di bilancio e continua a indicare una deviazione. La valutazione del saldo strutturale porta a un risultato analogo. Il saldo strutturale è influenzato negativamente da un calo delle entrate che è però parzialmente compensato dall'effetto di una stima puntuale di crescita del PIL potenziale più elevata rispetto alla media a medio termine su cui si basa il parametro di riferimento per la spesa. La valutazione complessiva conferma pertanto una deviazione con ampio margine dall'aggiustamento raccomandato.

- (6) Le considerazioni che precedono consentono di concludere che le misure adottate dall'Ungheria in risposta alla raccomandazione del Consiglio del 22 giugno 2018 non sono state sufficienti. Lo sforzo di bilancio non riesce a garantire che il tasso di crescita nominale della spesa pubblica primaria netta non superi il 2,8 % nel 2018, che corrisponderebbe a un aggiustamento strutturale annuo pari all'1,0 % del PIL,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'Ungheria non ha dato seguito effettivo alla raccomandazione del Consiglio del 22 giugno 2018.

Articolo 2

L'Ungheria è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 4 dicembre 2018

Per il Consiglio

Il presidente

H. LÖGER

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/2029 DELLA COMMISSIONE**del 18 dicembre 2018**

che determina le restrizioni quantitative e attribuisce le quote di sostanze controllate a norma del regolamento (CE) n. 1005/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sulle sostanze che riducono lo strato di ozono, per il periodo compreso fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2019

[notificata con il numero C(2018) 8655]

(I testi in lingua ceca, croata, francese, greca, inglese, italiana, lettone, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, spagnola, tedesca e ungherese sono i soli facenti fede)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1005/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 2, e l'articolo 16, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) L'immissione in libera pratica nell'Unione di sostanze controllate importate è soggetta a restrizioni quantitative.
- (2) La Commissione è tenuta a fissare tali restrizioni e ad attribuire le quote alle imprese.
- (3) Spetta inoltre alla Commissione determinare le quantità di sostanze controllate diverse dagli idroclorofluorocarburi utilizzabili per usi essenziali di laboratorio e a fini di analisi, così come le imprese che ne possono fare uso.
- (4) La determinazione delle quote attribuite per usi essenziali di laboratorio e a fini di analisi deve assicurare che le restrizioni quantitative di cui all'articolo 10, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1005/2009 sono rispettate, applicando il regolamento (UE) n. 537/2011 della Commissione ⁽²⁾. Poiché tali restrizioni quantitative riguardano anche le quantità di idroclorofluorocarburi per usi di laboratorio e a fini di analisi per le quali è stata concessa una licenza, l'attribuzione dovrebbe contemplare anche la produzione e l'importazione di idroclorofluorocarburi per detti usi e fini.
- (5) La Commissione ha pubblicato una comunicazione destinata alle imprese che nel 2019 intendono importare nell'Unione europea o esportare dall'Unione europea sostanze controllate che riducono lo strato di ozono e alle imprese che nel 2019 intendono produrre o importare tali sostanze per usi di laboratorio e a fini di analisi ⁽³⁾, a seguito della quale ha ricevuto le dichiarazioni relative alle importazioni previste per il 2019.
- (6) Le restrizioni quantitative e le quote dovrebbero essere determinate per il periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2019, in conformità alle relazioni annuali da presentare a titolo del protocollo di Montreal relativo a sostanze che riducono lo strato di ozono.
- (7) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 25, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1005/2009,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Quantità destinate ad essere immesse in libera pratica

Le quantità di sostanze controllate soggette al regolamento (CE) n. 1005/2009 che possono essere immesse in libera pratica nell'Unione europea nel 2019 a partire da fonti esterne all'Unione sono le seguenti:

Sostanze controllate	Quantità [in kg ODP (potenziale di riduzione dell'ozono)]
Gruppo I (clorofluorocarburi 11, 12, 113, 114 e 115) e gruppo II (altri clorofluorocarburi completamente alogenati)	2 200 510,00

⁽¹⁾ GUL 286 del 31.10.2009, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 537/2011 della Commissione, del 1° giugno 2011, relativo al meccanismo di attribuzione di quote di sostanze controllate consentite per usi di laboratorio e a fini di analisi nell'Unione a norma del regolamento (CE) n. 1005/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sulle sostanze che riducono lo strato di ozono (GUL 147 del 2.6.2011, pag. 4).

⁽³⁾ GU C 57 del 15.2.2018, pag. 8.

Sostanze controllate	Quantità [in kg ODP (potenziale di riduzione dell'ozono)]
Gruppo III (halon)	24 247 100,00
Gruppo IV (tetracloruro di carbonio)	22 363 561,00
Gruppo V (1,1,1-tricloroetano)	1 700 000,00
Gruppo VI (bromuro di metile)	480 912,00
Gruppo VII (idrobromofluorocarburi)	4 917,00
Gruppo VIII (idroclorofluorocarburi)	5 077 008,03
Gruppo IX (bromoclorometano)	324 024,00

Articolo 2

Attribuzione delle quote destinate ad essere immesse in libera pratica

- Le quote di clorofluorocarburi 11, 12, 113, 114 e 115 e altri clorofluorocarburi completamente alogenati sono attribuite per i fini e alle imprese indicati nell'allegato I, per il periodo compreso fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2019.
- Le quote di halon sono attribuite per i fini e alle imprese indicati nell'allegato II, per il periodo compreso fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2019.
- Le quote di tetracloruro di carbonio sono attribuite per i fini e alle imprese indicati nell'allegato III, per il periodo compreso fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2019.
- Le quote di 1,1,1-tricloroetano sono attribuite per i fini e alle imprese indicati nell'allegato IV, per il periodo compreso fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2019.
- Le quote di bromuro di metile sono attribuite per i fini e alle imprese indicati nell'allegato V, per il periodo compreso fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2019.
- Le quote di idrobromofluorocarburi sono attribuite per i fini e alle imprese indicati nell'allegato VI, per il periodo compreso fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2019.
- Le quote di idroclorofluorocarburi sono attribuite per i fini e alle imprese indicati nell'allegato VII, per il periodo compreso fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2019.
- Le quote di bromoclorometano sono attribuite per i fini e alle imprese indicati nell'allegato VIII, per il periodo compreso fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2019.
- Le quote attribuite a ciascuna impresa figurano nell'allegato IX.

Articolo 3

Quote per gli usi di laboratorio e a fini di analisi

Le quote per l'importazione e la produzione di sostanze controllate per usi di laboratorio e a fini di analisi per il 2019 sono attribuite alle imprese di cui all'allegato X.

Sono indicate nell'allegato XI le quantità massime destinate a usi di laboratorio e a fini di analisi che possono essere prodotte o importate nel 2019, e che sono attribuite alle suddette imprese.

Articolo 4

Periodo di validità

La presente decisione si applica a decorrere dal 1° gennaio 2019 e cessa di produrre effetti il 31 dicembre 2019.

Articolo 5

Destinatari

La presente decisione è destinata alle seguenti imprese:

1	ABCR GmbH Im Schlebert 10 76187 Karlsruhe Germania	2	AGC Chemicals Europe, Ltd. York House, Hillhouse International FY5 4QD Thornton Cleveleys Regno Unito
3	Albemarle Europe SPRL Parc Scientifique Einstein, Rue du Bosquet 9 B-1348 Louvain-la-Neuve Belgio	4	Arkema France Rue Estienne d'Orves 420 92705 Colombes Cedex Francia
5	Ateliers Bigata SASU Rue Jean-Baptiste Perrin 10 33320 EYSINES Francia	6	Avocado Research Chemicals Limited Shore Road LA3 2XY Lancaster Regno Unito
7	BASF Agri-Production S.A.S. Rue de Verdun 32 76410 Saint-Aubin Les Elbeuf Francia	8	Bayer CropScience AG Alfred-Nobel-Str. 50 40789 Monheim Germania
9	BDL Czech Republic s.r.o. Náměstí Českého ráje 2 51101 Turnov Repubblica ceca	10	Biovit d.o.o. Varazdinska ulica - Odvojak II 15 HR-42000 Varazdin Croazia
11	Blue Cube Germany Assets GmbH & Co. KG Buetzflether Sand 2 21683 Stade Germania	12	Butterworth Laboratories Ltd Waldegrave Road 54-56 TW118NY London Regno Unito
13	Ceram Optec SIA Skanstes street 7 K-1 LV-1013 Riga Lettonia	14	Chemours Netherlands B.V. Baanhoekweg 22 3313LA Dordrecht Paesi Bassi
15	Daikin Refrigerants Europe GmbH Industriepark Höchst 65926 Frankfurt am Main Germania	16	Dyneon GmbH Industrieparkstr. 1 84508 Burgkirchen Germania
17	EAF protect s.r.o. Karlovarská 131/50 35002 Cheb 2 Repubblica ceca	18	ESTO Cheb s.r.o. Palackého 2087/8 A 35002 Cheb Repubblica ceca
19	F-Select GmbH Grosshesselohrerstr. 18 81479 Munich Germania	20	Fire Fighting Enterprises Ltd Hunting Gate 9 SG4 0TJ Hitchin Regno Unito
21	Gedeon Richter Nyrt. Gyömrői út 19-21. H-1103 Budapest Ungheria	22	GHC Gerling, Holz & Co. Handels GmbH Ruhrstr. 113 22761 Hamburg Germania

23	Gielle Di Luigi Galantucci Via Ferri Rocco, 32 70022 Altamura Italia	24	GlaxoSmithKline Cobden Street DD10 8EA Montrose Regno Unito
25	Halon & Refrigerant Services Ltd J Reid Trading Estate, Factory Road CH5 2QJ Sandycroft Regno Unito	26	Honeywell Speciality Chemicals Seelze GmbH Wunstorfer Str. 40 30926 Seelze Germania
27	Hovione FarmaCiencia SA Quinta de S. Pedro - Sete Casas 2674-506 Loures Portogallo	28	Hudson Technologies Europe S.r.l. Via degli Olmetti 5/B 00060 Formello Italia
29	Hugen Reprocessing Company Dutch Halonbank bv Marketing 43 6921 RE Duiven Paesi Bassi	30	ICL EUROPE COOPERATIEF U.A. Koningin Wilhelminaplein 30 1062 KR Amsterdam Paesi Bassi
31	Intergeo LTD Industrial Park Of Thermi 57001 Thessaloniki Grecia	32	Labmix24 GmbH Jonas-Elkan-Weg 4 46499 Hamminkeln Germania
33	LABORATORIOS MIRET S.A. Geminis 4 08228 Terrassa Spagna	34	Ludwig-Maximilians-University Butenadtstr. 5-13 (HAUS D) DE-81377 Munich Germania
35	Mebrom NV Antwerpsesteenweg 45 2830 Willebroek Belgio	36	Merck KGaA Frankfurter Strasse 250 64293 Darmstadt Germania
37	Meridian Technical Services Limited Hailey Road 14 DA18 4AP Erith Regno Unito	38	Mexichem UK Limited The Heath Business and Technical Park WA7 4QX Runcorn, Cheshire Regno Unito
39	Ministry of Defense - Chemical Laboratory - Den Helder Bevesierweg 4 1780CA Den Helder Paesi Bassi	40	Neochema GmbH Am Kümmerling 37 A 55294 Bodenheim Germania
41	P.U. Poż-Pliszka Sp. z o.o. Mialki Szlak 52 80-717 Gdansk Polonia	42	Philipps-Universität Marburg Biegenstrasse 10 35032 Marburg Germania
43	R.P. CHEM s.r.l. Via San Michele 47 31032 Casale sul Sile (TV) Italia	44	Restek GmbH Schaberweg 23 Bad Homburg Germania

45	Sanofi Chimie Le Bourg 63480 Vertolaye Francia	46	Savi Technologie sp. z o.o. Psary Wolnosci 20 51-180 Wroclaw Polonia
47	Sigma Aldrich Chimie sarl Rue de Luzais 80 38070 Saint Quentin Fallavier Francia	48	Sigma-Aldrich Chemie GmbH Riedstraße 2 89555 Steinheim Germania
49	Sigma-Aldrich Company LTD The Old Brickyard, New Road SP8 4XT Gillingham, DORSET Regno Unito	50	Solvay Fluor GmbH Hans-Boeckler-Allee 20 30173 Hannover Germania
51	Solvay Specialty Polymers France SAS Avenue de la Republique 39501 Tavaux Cedex Francia	52	Solvay Specialty Polymers Italy SpA Viale Lombardia 20 20021 Bollate Italia
53	SPEX CertiPrep LTD Dalston Gardens 2 HA7 1BQ Stanmore Regno Unito	54	Sterling Chemical Malta Limited V. Dimech Street 4 1504 FLORIANA Malta
55	Sterling SpA Via della Carboneria 30 06073 Solomeo - Corciano (PG) Italia	56	Syngenta Limited Priestley Road Surrey Research Park 30 GU2 7YH Guildford Regno Unito
57	Tazzetti SAU Calle Roma 2 28813 Torres de la Alameda Spagna	58	Tazzetti SpA Corso Europa 600/A 10088 Volpiano Italia
59	Techlab SARL La tannerie 4C 57072 METZ Cedex 3 Francia	60	TEGA - Technische Gase und Gasetechnik GmbH Werner-von-Siemens-Str. 18 D-97076 Würzburg Germania
61	Thomas Swan & Co. Ltd. Rotary Way DH8 7ND Consett County Durham Regno Unito	62	Valliscor Europa Limited 3rd Floor Kilmore House Park Lane Spencer Dock D01 YE64 Dublin 1 Irlanda

Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 2018

Per la Commissione
Miguel ARIAS CAÑETE
Membro della Commissione

*ALLEGATO I***GRUPPI I E II**

Quote di importazione dei clorofluorocarburi 11, 12, 113, 114 e 115 e degli altri clorofluorocarburi completamente alogenati attribuite agli importatori a norma del regolamento (CE) n. 1005/2009 per uso come materia prima e agente di fabbricazione nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2019

Impresa

ABCR GmbH (DE)

Solvay Specialty Polymers Italy SpA

Syngenta Limited (UK)

Tazzetti SAU (ES)

Tazzetti SpA (IT)

TEGA - Technische Gase und Gasetechnik GmbH (DE)

ALLEGATO II

GRUPPO III

Quote di importazione degli halon attribuite agli importatori a norma del regolamento (CE) n. 1005/2009 per uso come materia prima e per usi critici nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2019

Impresa

ABCR GmbH (DE)
Arkema France (FR)
Ateliers Bigata SASU (FR)
BASF Agri-Production S.A.S. (FR)
EAF protect s.r.o. (CZ)
ESTO Cheb s.r.o. (CZ)
Fire Fighting Enterprises Ltd (UK)
Gielle Di Luigi Galantucci (IT)
Halon & Refrigerant Services Ltd (UK)
Hugen Reprocessing Company Dutch Halonbank bv (NL)
Intergeo LTD (EL)
Meridian Technical Services Limited (UK)
P.U. Poz-Pliszka Sp. z o.o. (PL)
Savi Technologie sp. z o.o. (PL)

ALLEGATO III

GRUPPO IV

Quote di importazione di tetracloruro di carbonio attribuite agli importatori a norma del regolamento (CE) n 1005/2009 per uso come materia prima e agente di fabbricazione nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2019

Impresa

Abcr GmbH (DE)

Arkema France (FR)

Blue Cube Germany Assets GmbH & Co. KG (DE)

Ceram Optec SIA (LV)

ALLEGATO IV

GRUPPO V

Quote di importazione di 1,1,1-tricloroetano attribuite agli importatori a norma del regolamento (CE) n. 1005/2009 per uso come materia prima nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2019

Impresa

Arkema France (FR)

ALLEGATO V

GRUPPO VI

Quote di importazione di bromuro di metile attribuite agli importatori a norma del regolamento (CE) n. 1005/2009 per uso come materia prima nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2019

Impresa

Abcr GmbH (DE)

GHC Gerling, Holz & Co. Handels GmbH (DE)

ICL Europe Cooperatief U.A. (NL)

Mebrom NV (BE)

Sanofi Chimie (FR)

Sigma-Aldrich Chemie GmbH (DE)

ALLEGATO VI

GRUPPO VII

Quote di importazione degli idrobromofluorocarburi attribuite agli importatori a norma del regolamento (CE) n. 1005/2009 per uso come materia prima nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2019

Impresa

Abcr GmbH (DE)

GlaxoSmithKline (UK)

Hovione FarmaCiencia SA (PT)

R.P. Chem s.r.l. (IT)

Sanofi Chimie (FR)

Sterling Chemical Malta Limited (MT)

Sterling SpA (IT)

Valliscor Europa Limited (IE)

ALLEGATO VII

GRUPPO VIII

Quote di importazione degli idroclorofluorocarburi attribuite agli importatori a norma del regolamento (CE) n. 1005/2009 per uso come materia prima nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2019

Impresa

Abcr GmbH (DE)
AGC Chemicals Europe, Ltd. (UK)
Arkema France (FR)
Bayer CropScience AG (DE)
Chemours Netherlands B.V. (NL)
Dyneon GmbH (DE)
Mexichem UK Limited (UK)
Solvay Fluor GmbH (DE)
Solvay Specialty Polymers France SAS (FR)
Solvay Specialty Polymers Italy SpA
Tazzetti SAU (ES)
Tazzetti SpA (IT)

ALLEGATO VIII

GRUPPO IX

Quote di importazione di bromoclorometano attribuite agli importatori a norma del regolamento (CE) n. 1005/2009 per uso come materia prima nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2019

Impresa

Albemarle Europe SPRL (BE)
ICL Europe Cooperatief U.A. (NL)
Laboratorios Miret SA (ES)
Sigma-Aldrich Chemie GmbH (DE)
Thomas Swan & Co. Ltd. (UK)
Valliscor Europa Limited (IE)

ALLEGATO IX

(Informazioni commerciali sensibili - riservate - non destinate alla pubblicazione)

—

ALLEGATO X

Imprese autorizzate a produrre o importare sostanze controllate per usi di laboratorio e a fini di analisi nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2019

Impresa

Abcr GmbH (DE)
Arkema France (FR)
Avocado Research Chemicals Limited (UK)
BDL Czech Republic s.r.o. (CZ)
Biovit d.o.o. (HR)
Butterworth Laboratories Ltd (UK)
Daikin Refrigerants Europe GmbH (DE)
F-Select GmbH (DE)
Gedeon Richter Plc. (HU)
Honeywell Speciality Chemicals Seelze GmbH (DE)
Hudson Technologies Europe srl (IT)
Labmix24 GmbH (DE)
Ludwig-Maximilians-Universität (DE)
Mebrom NV (BE)
Merck KGaA (DE)
Mexichem UK Limited (UK)
Ministry of Defense - Chemical Laboratory - Den Helder (NL)
Neochema GmbH (DE)
Philipps-Universität Marburg (DE)
Restek GmbH (DE)
Sanofi Chimie (FR)
Sigma Aldrich Chimie sarl (FR)
Sigma-Aldrich Chemie GmbH (DE)
Sigma-Aldrich Company LTD (UK)
Solvay Fluor GmbH (DE)
Solvay Specialty Polymers France SAS (FR)
SPEX CertiPrep LTD (UK)
Techlab SARL (FR)
Valliscor Europa LIMITED (IE)

ALLEGATO XI

(Informazioni commerciali sensibili - riservate - non destinate alla pubblicazione)

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/2030 DELLA COMMISSIONE**del 19 dicembre 2018****che stabilisce, per un periodo di tempo limitato, che il quadro normativo applicabile ai depositari centrali di titoli nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord è equivalente in conformità del regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 25, paragrafo 9,

considerando quanto segue:

- (1) Il 29 marzo 2017 il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord («il Regno Unito») ha notificato l'intenzione di recedere dall'Unione a norma dell'articolo 50 del trattato sull'Unione europea. I trattati cesseranno di essere applicabili al Regno Unito a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'accordo di recesso o, in mancanza di tale accordo, due anni dopo la notifica, ossia dal 30 marzo 2019, salvo che il Consiglio europeo, d'intesa con il Regno Unito, decida all'unanimità di prorogare tale termine.
- (2) Come annunciato nella comunicazione della Commissione del 13 novembre 2018 «Prepararsi al recesso del Regno Unito dall'Unione europea del 30 marzo 2019: un piano d'azione per ogni evenienza» ⁽²⁾ (il «piano d'azione per ogni evenienza»), un recesso senza accordo potrebbe comportare rischi in relazione a taluni servizi erogati ad operatori dell'Unione da depositari centrali di titoli («CSD») che sono già autorizzati nel Regno Unito («CSD del Regno Unito») e impossibili da sostituire a breve termine. Per prevenire tali rischi è giustificato, e nell'interesse dell'Unione e dei suoi Stati membri, garantire, per un periodo limitato, che i CSD del Regno Unito possano continuare a prestare i loro servizi nell'Unione dopo il 29 marzo 2019.
- (3) I CDS svolgono un ruolo essenziale sui mercati finanziari. La registrazione dei titoli in un sistema di scritture contabili («servizi di notariato») e la tenuta dei conti titoli al livello più elevato («servizi di tenuta centralizzata dei conti») aumentano la trasparenza e proteggono gli investitori, poiché garantiscono l'integrità dell'emissione e impediscono la duplicazione o la riduzione indebite di titoli. I CDS gestiscono inoltre i sistemi di regolamento titoli che garantiscono che le operazioni su titoli siano regolate in modo tempestivo e adeguato. Tali funzioni sono essenziali per il processo di compensazione e regolamento post-negoziato e, in quanto tali, fondamentali per la stabilità finanziaria dell'Unione e dei suoi Stati membri. I sistemi di regolamento titoli sono essenziali anche per la politica monetaria in quanto sono strettamente correlati all'ottenimento di garanzie per le operazioni di politica monetaria. Inoltre, gli operatori di mercato in Irlanda si avvalgono dei servizi prestati da un CSD del Regno Unito per i titoli societari e i fondi indicizzati quotati costituiti ai sensi del diritto interno irlandese.
- (4) A decorrere dal 30 marzo 2019, i CSD del Regno Unito saranno dei «CSD di paesi terzi» e, in quanto tali, potranno prestare solo servizi di notariato e di tenuta centralizzata dei conti in relazione agli strumenti finanziari costituiti ai sensi del diritto di uno Stato membro se sono riconosciuti dall'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (in appresso «ESMA») in conformità dell'articolo 25 del regolamento (UE) n. 909/2014. In assenza del riconoscimento dei CSD del Regno Unito, gli emittenti dell'Unione non potranno più avvalersi dei CSD del Regno Unito per registrare in un CSD mediante scrittura contabile i valori mobiliari costituiti ai sensi di tali disposizioni, come stabilito dall'articolo 3 del regolamento (UE) n. 909/2014. Questa situazione potrebbe mettere temporaneamente in difficoltà gli emittenti per quanto riguarda il rispetto dei loro obblighi legali. Come annunciato nel piano d'azione per ogni evenienza, è pertanto necessario che, in tale situazione eccezionale, le disposizioni legislative e di vigilanza che disciplinano i CSD del Regno Unito siano considerate equivalenti per un periodo di tempo strettamente limitato e in presenza di determinate condizioni, di modo che tali CSD possano continuare a prestare servizi di notariato e di tenuta dei conti nell'Unione.
- (5) A norma dell'articolo 25, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 909/2014, tre sono le condizioni che devono essere soddisfatte per stabilire che le disposizioni legislative e di vigilanza di un paese terzo in materia di CSD ivi autorizzati sono equivalenti a quelle previste dallo stesso regolamento.

⁽¹⁾ GUL 257 del 28.8.2014, pag. 1.⁽²⁾ COM(2018)880 final.

- (6) In primo luogo, le disposizioni legislative e di vigilanza del paese terzo devono assicurare che i CSD ivi autorizzati soddisfano requisiti giuridicamente vincolanti equivalenti di fatto ai requisiti fissati dal regolamento (UE) n. 909/2014. Entro il 29 marzo 2019 i CSD del Regno Unito devono soddisfare i requisiti di cui al regolamento (UE) n. 909/2014. Nell'ambito della legge del 2018 relativa al recesso dall'Unione europea [*European Union (Withdrawal) Act 2018*], il 26 giugno 2018 il Regno Unito ha integrato le disposizioni del regolamento (UE) n. 909/2014 nel diritto interno del Regno Unito con effetto a decorrere dalla data del recesso del Regno Unito dall'Unione.
- (7) In secondo luogo, le disposizioni legislative e di vigilanza del paese terzo devono assicurare che i CSD stabiliti nel paese terzo siano soggetti su base continuativa a un'efficace azione di vigilanza, sorveglianza e controllo del rispetto della normativa. Fino al 29 marzo 2019 i CSD del Regno Unito sono soggetti alla vigilanza della Banca d'Inghilterra, come stabilito dal diritto interno del Regno Unito in conformità del regolamento (UE) n. 909/2014. Nell'ambito dell'integrazione del regolamento (UE) n. 909/2014 nel diritto interno del Regno Unito, la Banca d'Inghilterra rimane responsabile della vigilanza dei CSD e i suoi poteri di vigilanza e di esecuzione per quanto riguarda i CSD rimarranno sostanzialmente invariati.
- (8) In terzo luogo, il quadro giuridico del paese terzo deve prevedere un sistema di equivalenza efficace per il riconoscimento di CSD autorizzati a norma di regimi giuridici di paesi terzi, che è garantito dall'integrazione del sistema di equivalenza di cui all'articolo 25 del regolamento (UE) n. 909/2014 nel diritto interno del Regno Unito.
- (9) La Commissione conclude che le disposizioni legislative e di vigilanza del Regno Unito applicabili alle CSD del Regno Unito il giorno successivo al suo recesso dall'Unione soddisfano le condizioni di cui all'articolo 25, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 909/2014.
- (10) Tuttavia, la presente decisione si basa sulle disposizioni legislative e di vigilanza applicabili ai CSD del Regno Unito il giorno successivo al recesso del Regno Unito dall'Unione. Tali disposizioni legislative e di vigilanza dovrebbero essere considerate equivalenti solo se i requisiti applicabili ai CSD nel diritto interno del Regno Unito sono mantenuti e continuano ad essere effettivamente applicati e fatti rispettare su base continuativa. L'efficace scambio di informazioni e il coordinamento delle attività di vigilanza tra l'ESMA e la Banca d'Inghilterra costituiscono pertanto una condizione essenziale per mantenere la determinazione dell'equivalenza.
- (11) Tale scambio di informazioni impone la conclusione di accordi di cooperazione completi ed efficaci ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 10, del regolamento (UE) n. 909/2014. Tali accordi di cooperazione dovrebbero inoltre garantire la possibilità di condividere tutte le informazioni pertinenti con le autorità di cui all'articolo 25, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 909/2014, compresa la Banca centrale europea e gli altri membri del Sistema europeo di banche centrali, al fine di consultare tali autorità in merito allo status riconosciuto delle CSD del Regno Unito o qualora tali informazioni siano necessarie affinché tali autorità possano svolgere i loro compiti di vigilanza.
- (12) Nella situazione eccezionale di un recesso del Regno Unito dall'Unione senza accordo, gli accordi di cooperazione stabiliti a norma dell'articolo 25, paragrafo 10, del regolamento (UE) n. 909/2014 devono garantire che l'ESMA abbia accesso immediato, su base continuativa, a tutte le informazioni da essa richieste, le quali comprendono, tra l'altro, informazioni che consentono la valutazione di eventuali rischi concreti che i CSD del Regno Unito comportano, direttamente o indirettamente, per l'Unione o i suoi Stati membri. Gli accordi di cooperazione dovrebbero pertanto specificare: i meccanismi per lo scambio di informazioni tra l'ESMA, le autorità competenti degli Stati membri in cui un CSD ha una succursale o presta servizi CSD (lo «Stato membro ospitante») e la Banca d'Inghilterra, compreso l'accesso a tutte le informazioni relative ai CSD del Regno Unito che sono richieste dall'ESMA e, in particolare, l'accesso alle informazioni richieste dall'autorità competente dello Stato membro ospitante nei casi previsti all'articolo 25, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 909/2014 in merito alla presentazione di relazioni periodiche sulle attività svolte dai CSD del Regno Unito nello Stato membro ospitante; la comunicazione dell'identità degli emittenti e dei partecipanti ai sistemi di regolamento titoli operati da CSD del Regno Unito e altre eventuali informazioni pertinenti relative alle attività dei CSD del Regno Unito nello Stato membro ospitante; la tempestiva notifica all'ESMA di eventuali sviluppi relativi ai CSD del Regno Unito che potrebbero incidere sulla politica monetaria nell'Unione e eventuali modifiche delle disposizioni legislative e di vigilanza applicabili ai CSD del Regno Unito; il meccanismo per la tempestiva notifica all'ESMA nel caso in cui la Banca d'Inghilterra ritenga che un CSD soggetto alla sua vigilanza violi le condizioni della sua autorizzazione o altre normative applicabili; e le procedure riguardanti il coordinamento delle attività di vigilanza, comprese, se opportuno, le ispezioni in loco.
- (13) La Commissione, in cooperazione con l'ESMA, monitorerà gli eventuali cambiamenti introdotti nelle disposizioni legislative e di vigilanza che riguardano i CSD del Regno Unito, gli sviluppi del mercato e l'efficacia della cooperazione in materia di vigilanza, compreso lo scambio rapido di informazioni tra l'ESMA e la Banca

d'Inghilterra. La Commissione potrebbe effettuare un riesame in qualsiasi momento, qualora sviluppi significativi rendano necessario riesaminare l'equivalenza concessa con la presente decisione, anche nel caso in cui i termini degli accordi di cooperazione conclusi tra l'ESMA e la Banca d'Inghilterra non siano rispettati o non consentano una valutazione efficace del rischio che i CSD del Regno Unito comportano per l'Unione o i suoi Stati membri.

- (14) Alla luce delle incertezze che circondano le future relazioni tra il Regno Unito e l'Unione, nonché del loro potenziale impatto sulla stabilità finanziaria dell'Unione e dei suoi Stati membri e sull'integrità del mercato unico, la presente decisione dovrebbe cessare di produrre effetti il 30 marzo 2021. La valutazione contenuta nella presente decisione non pregiudica pertanto eventuali future valutazioni delle disposizioni legislative e di vigilanza del Regno Unito per i CSD e, in quanto tale, non dovrebbe essere invocata oltre le finalità della presente decisione.
- (15) È opportuno che la presente decisione entri in vigore con urgenza e si applichi solo a decorrere dal giorno successivo a quello in cui i trattati cessano di applicarsi nei confronti del Regno Unito e al suo interno, a meno che entro tale data sia entrato in vigore un accordo di recesso concluso con il Regno Unito o sia stato prorogato il periodo di due anni di cui all'articolo 50, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea.
- (16) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere espresso dal comitato europeo dei valori mobiliari,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Ai fini dell'articolo 25 del regolamento (UE) n. 909/2014, le disposizioni legislative e di vigilanza del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, che consistono nella legge del 2000 sui servizi e i mercati finanziari (*Financial Services and Markets Act 2000*) e nella legge del 2018 relativa al recesso dall'Unione europea [*European Union (Withdrawal) Act 2018*], applicabili ai depositari centrali di titoli già stabiliti e autorizzati nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sono considerate equivalenti ai requisiti stabiliti dal regolamento (UE) n. 909/2014.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Essa si applica a decorrere dal giorno successivo a quello in cui i trattati cessano di applicarsi nei confronti del Regno Unito e al suo interno a norma dell'articolo 50, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea.

Tuttavia, la presente decisione non si applica se è soddisfatta una delle seguenti condizioni:

- a) entro tale data è entrato in vigore un accordo di recesso concluso con il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord a norma dell'articolo 50, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea;
- b) è stata presa la decisione di prorogare il periodo di due anni di cui all'articolo 50, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea.

Essa cessa di produrre effetti il 30 marzo 2021.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 2018

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/2031 DELLA COMMISSIONE**del 19 dicembre 2018**

che stabilisce, per un periodo di tempo limitato, che il quadro normativo applicabile alle controparti centrali del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord è equivalente, in conformità del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 25, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

- (1) Il 29 marzo 2017 il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord («il Regno Unito») ha notificato l'intenzione di recedere dall'Unione a norma dell'articolo 50 del trattato sull'Unione europea. I trattati cesseranno di essere applicabili al Regno Unito a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'accordo di recesso o, in mancanza di tale accordo, due anni dopo la notifica, ossia dal 30 marzo 2019, salvo che il Consiglio europeo, d'intesa con il Regno Unito, decida all'unanimità di prorogare tale termine.
- (2) Come annunciato nella comunicazione della Commissione del 13 novembre 2018 «Prepararsi al recesso del Regno Unito dall'Unione europea del 30 marzo 2019: un piano d'azione per ogni evenienza» ⁽²⁾ («il piano d'azione per ogni evenienza»), un recesso senza accordo potrebbe comportare rischi per la stabilità finanziaria dell'Unione e dei suoi Stati membri. Per prevenire tali rischi, è giustificato e nell'interesse dell'Unione e dei suoi Stati membri garantire, per un periodo di tempo limitato, che le controparti centrali («CCP») che sono già state autorizzate nel Regno Unito («CCP del Regno Unito») possano continuare a prestare servizi di compensazione nell'Unione dopo il 29 marzo 2019.
- (3) La compensazione centrale accresce la trasparenza del mercato, attenua i rischi di credito e riduce i rischi di contagio in caso di default di uno o più partecipanti della CCP. La fornitura di tali servizi è pertanto fondamentale per garantire la stabilità finanziaria. Una perturbazione nella fornitura di servizi di compensazione potrebbe incidere anche sull'attuazione della politica monetaria delle banche centrali quando le operazioni sono compensate nella valuta emessa da una banca centrale dell'Unione. Inoltre, gli strumenti finanziari compensati dalle CCP sono essenziali anche per gli intermediari finanziari e i loro clienti, ad esempio per coprire i rischi di tasso di interesse, e una perturbazione nella fornitura di servizi di compensazione potrebbe pertanto determinare rischi anche per l'economia reale dell'Unione.
- (4) Al 31 dicembre 2017 l'importo nozionale in essere dei derivati OTC era pari a più di 500 000 miliardi di euro a livello mondiale, di cui i derivati su tassi di interesse rappresentano più del 75 % e i derivati su tassi di cambio quasi il 20 %. Il 30 % circa di tutti i derivati OTC è denominato in euro e in altre valute dell'Unione. Il mercato della compensazione centrale degli strumenti derivati OTC è altamente concentrato, in particolare il mercato della compensazione centrale di derivati OTC su tassi di interesse, di cui il 97 % circa è compensato presso una CCP del Regno Unito ⁽³⁾.
- (5) A partire dal 30 marzo 2019 le CCP del Regno Unito saranno «CCP di paesi terzi» e, in quanto tali, potranno prestare servizi di compensazione solo se sono riconosciute dall'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA), in conformità dell'articolo 25 del regolamento (UE) n. 648/2012. In assenza del riconoscimento delle CCP del Regno Unito, le controparti stabilite nell'Unione non potranno compensare nelle CCP del Regno Unito i derivati OTC soggetti all'obbligo di compensazione a norma dell'articolo 4 del regolamento (UE) n. 648/2012. Tale situazione potrebbe comportare difficoltà temporanee per tali controparti nell'adempimento dei loro obblighi di compensazione che, a loro volta, potrebbero mettere a repentaglio la stabilità finanziaria e l'attuazione della politica monetaria dell'Unione e dei suoi Stati membri. Come annunciato nel piano d'azione per ogni evenienza, è pertanto necessario che, in tale situazione eccezionale, le disposizioni legislative e di vigilanza che disciplinano le CCP del Regno Unito siano considerate equivalenti per un periodo di tempo strettamente limitato e in presenza di determinate condizioni, in modo che tali CCP possano continuare a prestare servizi di compensazione nell'Unione.

⁽¹⁾ GUL 201 del 27.7.2012, pag. 1.

⁽²⁾ COM(2018) 880 final

⁽³⁾ Banca dei regolamenti internazionali, «Statistical release: OTC derivatives statistics at end December 2017», del 3 maggio 2018 (https://www.bis.org/publ/otc_hy1805.pdf).

- (6) A norma dell'articolo 25, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 648/2012, tre sono le condizioni che devono essere soddisfatte per stabilire che le disposizioni legislative e di vigilanza di un paese terzo in materia di CCP ivi autorizzate sono equivalenti a quelle previste dallo stesso regolamento.
- (7) In primo luogo, le disposizioni legislative e di vigilanza del paese terzo devono assicurare che le CCP di tale paese terzo soddisfino requisiti giuridicamente vincolanti equivalenti ai requisiti di cui al titolo IV del regolamento (UE) n. 648/2012. Fino al 29 marzo 2019 il regolamento (UE) n. 648/2012 è direttamente applicabile nel Regno Unito e le CCP del Regno Unito autorizzate a norma dell'articolo 14 di tale regolamento devono di conseguenza conformarsi ai requisiti di quest'ultimo. Nell'ambito della legge del 2018 relativa al recesso dall'Unione europea [*European Union (Withdrawal) Act 2018*], il 26 giugno 2018 il Regno Unito ha integrato le disposizioni del regolamento (UE) n. 648/2012 nel diritto interno del Regno Unito con effetto a decorrere dalla data del recesso del Regno Unito dall'Unione.
- (8) In secondo luogo, le disposizioni legislative e di vigilanza del paese terzo devono garantire che le CCP stabilite nel paese terzo siano soggette su base continuativa a una vigilanza e a misure effettive miranti a far rispettare le norme. Fino al 29 marzo 2019 le CCP del Regno Unito sono soggette alla vigilanza della Banca d'Inghilterra, come stabilito dal diritto interno del Regno Unito in conformità del regolamento (UE) n. 648/2012⁽¹⁾. Nell'ambito dell'integrazione del regolamento (UE) n. 648/2012 nel diritto interno del Regno Unito, la Banca d'Inghilterra rimane responsabile della vigilanza delle CCP e i suoi poteri di vigilanza e di esecuzione per quanto riguarda le controparti centrali rimarranno sostanzialmente invariati.
- (9) In terzo luogo, il quadro normativo del paese terzo deve prevedere un sistema equivalente effettivo per il riconoscimento di CCP autorizzate a norma di regimi giuridici di paesi terzi, che è garantito dall'integrazione del sistema di equivalenza di cui all'articolo 25 del regolamento (UE) n. 648/2012 nel diritto interno del Regno Unito.
- (10) La Commissione conclude che le disposizioni legislative e di vigilanza del Regno Unito applicabili alle CCP del Regno Unito il giorno successivo al suo recesso dall'Unione soddisfano le condizioni di cui all'articolo 25, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 648/2012.
- (11) Tuttavia, la presente decisione si basa sulle disposizioni legislative e di vigilanza applicabili alle CCP del Regno Unito il giorno successivo al recesso del Regno Unito dall'Unione. Tali disposizioni legislative e di vigilanza dovrebbero essere considerate equivalenti solo se i requisiti applicabili alle CCP nel diritto interno del Regno Unito sono mantenuti e continuano ad essere effettivamente applicati e fatti rispettare su base continuativa. L'efficace scambio di informazioni e il coordinamento delle attività di vigilanza tra l'ESMA e la Banca d'Inghilterra costituiscono pertanto una condizione essenziale per mantenere la determinazione dell'equivalenza.
- (12) Tale scambio di informazioni impone la conclusione di accordi di cooperazione completi ed efficaci ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 648/2012. Tali accordi di cooperazione dovrebbero inoltre garantire la possibilità di condividere tutte le informazioni pertinenti con le autorità di cui all'articolo 25, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 648/2012, compresa la Banca centrale europea e gli altri membri del Sistema europeo di banche centrali, al fine di consultare tali autorità in merito allo status riconosciuto delle CCP del Regno Unito o qualora tali informazioni siano necessarie affinché tali autorità possano svolgere i loro compiti di vigilanza.
- (13) Nella situazione eccezionale di un recesso del Regno Unito dall'Unione senza accordo, gli accordi di cooperazione stabiliti a norma dell'articolo 25, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 648/2012 devono garantire che l'ESMA abbia accesso immediato, su base continuativa, a tutte le informazioni da essa richieste, le quali comprendono, tra l'altro, informazioni che consentono la valutazione di eventuali rischi concreti che le CCP del Regno Unito comportano, direttamente o indirettamente, per l'Unione o i suoi Stati membri. Gli accordi di cooperazione dovrebbero pertanto specificare i meccanismi e le procedure per lo scambio rapido di informazioni relative alle attività di compensazione delle CCP del Regno Unito per quanto riguarda gli strumenti finanziari denominati in valute dell'Unione, le sedi di negoziazione, i partecipanti diretti e le imprese figlie degli enti creditizi e delle imprese di investimento dell'Unione; gli accordi di interoperabilità con altre CCP; le risorse proprie; la composizione e la calibrazione dei fondi di garanzia in caso di inadempimento, i margini, le risorse liquide e i portafogli di garanzie, comprese le calibrazioni degli scarti di garanzia e le prove di stress; la rapida notifica di qualsiasi modifica riguardante le CCP del Regno Unito o le disposizioni legislative e di vigilanza del Regno Unito applicabili alle CCP del Regno Unito; nonché il meccanismo di rapida notifica all'ESMA di qualsiasi sviluppo riguardante le CCP del Regno Unito che possa incidere sulla politica monetaria dell'Unione.

⁽¹⁾ Parte 5 dei regolamenti del 2013 in materia di derivati OTC, controparti centrali e repertori di dati sulle negoziazioni, recanti modifica della legge del 2000 sui servizi e sui mercati finanziari [*The Financial Services and Markets Act 2000 (Over the Counter Derivatives, Central Counterparties and Trade Repositories) Regulations 2013*].

- (14) La Commissione, in cooperazione con l'ESMA, monitorerà gli eventuali cambiamenti introdotti nelle disposizioni legislative e di vigilanza che riguardano le CCP del Regno Unito, gli sviluppi del mercato e l'efficacia della cooperazione in materia di vigilanza, compreso lo scambio rapido di informazioni tra l'ESMA e la Banca d'Inghilterra. La Commissione potrebbe effettuare un riesame in qualsiasi momento, qualora sviluppi significativi rendano necessario riesaminare l'equivalenza concessa con la presente decisione, anche nel caso in cui i termini degli accordi di cooperazione conclusi tra l'ESMA e la Banca d'Inghilterra non siano rispettati o non consentano una valutazione efficace del rischio che le CCP del Regno Unito comportano per l'Unione o i suoi Stati membri.
- (15) Alla luce delle incertezze che circondano le future relazioni tra il Regno Unito e l'Unione, nonché del loro potenziale impatto sulla stabilità finanziaria dell'Unione e dei suoi Stati membri e sull'integrità del mercato unico, la presente decisione dovrebbe cessare di produrre effetti il 30 marzo 2020. La valutazione contenuta nella presente decisione non pregiudica pertanto eventuali future valutazioni delle disposizioni legislative e di vigilanza del Regno Unito per le CCP e, in quanto tale, non dovrebbe essere invocata oltre le finalità della presente decisione.
- (16) È opportuno che la presente decisione entri in vigore con urgenza e si applichi solo a decorrere dal giorno successivo a quello in cui i trattati cessano di applicarsi nei confronti del Regno Unito e al suo interno, a meno che entro tale data sia entrato in vigore un accordo di recesso concluso con il Regno Unito o sia stato prorogato il periodo di due anni di cui all'articolo 50, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea.
- (17) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere espresso dal comitato europeo dei valori mobiliari,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Ai fini dell'articolo 25 del regolamento (UE) n. 648/2012, le disposizioni legislative e di vigilanza del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, che consistono nella legge del 2000 sui servizi e sui mercati finanziari (*Financial Services and Markets Act 2000*) e nella legge del 2018 relativa al recesso dall'Unione europea [*European Union (Withdrawal) Act 2018*], applicabili alle controparti centrali già stabilite e autorizzate nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sono considerate equivalenti ai requisiti stabiliti dal regolamento (UE) n. 648/2012.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Essa si applica a decorrere dal giorno successivo a quello in cui i trattati cessano di applicarsi nei confronti del Regno Unito e al suo interno a norma dell'articolo 50, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea.

Tuttavia, la presente decisione non si applica se è soddisfatta una delle seguenti condizioni:

- (a) entro tale data è entrato in vigore un accordo di recesso concluso con il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord a norma dell'articolo 50, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea;
- (b) è stata presa la decisione di prorogare il periodo di due anni di cui all'articolo 50, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea.

Essa cessa di produrre effetti il 30 marzo 2020.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 2018

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER

ISSN 1977-0707 (edizione elettronica)
ISSN 1725-258X (edizione cartacea)



Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea
2985 Lussemburgo
LUSSEMBURGO

IT